SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Lunedì, 19 agosto 1991** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 51:

Monte dei Paschi di Siena:

Sezione di credito fondiario

Obbligazioni sorteggiate il 31 luglio 1991.
Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1991.

Sezione opere pubbliche

Obbligazioni sorteggiate il 31 luglio 1991.
Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1991.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 agosto 1991, n. **261.**

Norme concernenti misura e disciplina dei trattamenti pensionistici di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Pensioni ed assegni

1. I trattamenti pensionistici base di cui alla tabella *C* annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come da ultimo sostituita dalla legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 1991, dei seguenti importi annui:

1ª categoria	300.000
2ª categoria	270.000
3ª categoria	240.000
4ª categoria	210.000
5ª categoria	180.000
6ª categoria	150.000
7ª categoria	120.000
8ª categoria	90.000

Art. 2.

Integrazioni e modifiche per l'applicazione delle tabelle A, B ed E del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

1. Nei «Criteri per l'applicazione delle tabelle *A*, *B* ed *E*» riportati alla fine della tabella *B* annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificati dall'articolo 2 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dopo la lettera *h)* sono aggiunte le seguenti:

«*i)* Nel caso di invalidi neuropsichici ascritti alla tabella *E*, lettera A), n. 4), gli eventuali provvedimenti di terapia obbligatoria ambulatoriale disposti dopo l'entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, non determinano mutamenti di classifica.

l) Ai fini dell'attribuzione del trattamento pensionistico di cui alla presente legge, vanno valutate anche le infermità la cui insorgenza risulti determinata da cure seguite per l'invalidità di guerra.

m) Si presumono sempre interdipendenti con l'invalidità che ha dato diritto a pensione le infermità sorte successivamente nello stesso organo o apparato ovvero in organi o apparati cofunzionali; il danno anatomo-funzionale deve essere valutato nel suo complesso».

Art. 3.

Indennità di assistenza e di accompagnamento

1. Il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:

«I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3), 4), comma secondo; A-*bis*); B), numero 1); C); D); E), numero 1), della citata tabella *E* possono ottenere, a richiesta anche nominativa, un accompagnatore scelto tra coloro che hanno optato per il servizio civile alternativo o, in via subordinata, un accompagnatore militare. Analogo beneficio spetta ai pensionati affetti da invalidità comunque specificate nella medesima tabella *E* che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare».

Art. 4.

Commissione medica superiore

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è aggiunto il seguente:

«Nei casi in cui non sia possibile per le predette associazioni completare le rispettive rappresentanze con ufficiali medici aventi i titoli indicati nel primo comma, il Ministro del tesoro può integrare la rappresentanza delle associazioni stesse, entro i limiti del contingente numerico loro assegnato, per mezzo delle convenzioni previste dal primo comma dell'articolo 109».

Art. 5.

Natura risarcitoria dei trattamenti pensionistici di guerra

1. Il primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

«Le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennità di cui al presente decreto, per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali».

Art. 6.

Decorrenza dei benefici accessori

1. Nei casi in cui sia stato riconosciuto un trattamento pensionistico di guerra diretto o indiretto che possa dar luogo alla concessione, su domanda di parte, di assegni accessori, ivi comprese le integrazioni dell'indennità di assistenza e di accompagnamento di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, e alla legge 29 dicembre 1990, n. 422, gli assegni stessi, concorrendo le condizioni di legge, sono concessi con la stessa decorrenza del trattamento pensionistico già conferito, ove la domanda venga prodotta entro un anno dalla data di notifica del provvedimento concessivo del trattamento pensionistico, anche quando si tratti di provvedimenti che dispongono più favorevoli assegnazioni tabellari.

2. La presente disposizione si applica anche ai casi eventualmente già definiti in modo difforme; per tali casi la Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari adotta il nuovo più favorevole provvedimento, dandone comunicazione agli interessati.

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante della presente legge, valutato in 40 miliardi di lire annui a decorrere dal 1991, si provvede, negli anni 1991, 1992 e 1993, quanto a lire 26 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Riforma della dirigenza statale», e, quanto a lire 14 miliardi, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Courmayeur - Valle d'Aosta, addì 8 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— La tabella *C* annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915/1978, riguarda il trattamento spettante ai mutilati ed invalidi di guerra.

Nota all'art. 2:

— Il testo dei criteri per l'applicazione delle tabelle *A*, *B* ed *E* riportati alla fine della tabella *B* annessa al testo unico approvato con D.P.R. n. 915/1978, così come modificati dall'art. 2 della legge n. 656/1986 e come ulteriormente modificati dalla presente legge, è il seguente:

«CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE TABELLE *A*, *B* ed *E*

a) *Il criterio dell'equivalenza previsto dal quarto comma dell'articolo 11 del presente testo unico, applicabile per le tabelle* A *e* B, *non va esteso alle infermità elencate nella tabella* E, *avendo detta elencazione "carattere tassativo", salvo nei casi previsti dalla lettera* B, *numero 2), e dalla lettera* F, *numero 8). In tali lettere* B, *numero 2), ed* F, *numero 8), vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione e le malattie renali gravi in trattamento emodialitico protratto a seconda che, assieme all'assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, esista o meno la necessità della continua o quasi continua degenza a letto.*

Le parole "grave" e "notevole", usate per caratterizzare il grado di talune infermità, debbono intendersi in relazione al grado di invalidità corrispondente alla categoria cui l'infermità è ascritta. Con l'espressione "assoluta", "totale, completa", applicata alla perdita di organi o funzioni, si intende denotare la perdita intera senza tenere calcolo di quei residui di organi o funzioni che non presentino alcuna utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro.

b) Le mutilazioni sono classificate nella tabella *A* nella presunzione che siano sufficienti la funzionalità ed il trofismo delle parti residue dell'arto offeso, di tutto l'arto controlaterale, e per gli arti inferiori, anche della colonna vertebrale. Si intende che la classificazione sarà più elevata proporzionalmente alla entità della deficienza funzionale derivante da cicatrici, postumi di fratture, lesioni nervose delle parti sopradette. Per perdita totale di un dito qualsiasi delle mani e dei piedi si deve intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono.

c) L'acutezza visiva dovrà essere sempre determinata a distanza, ossia allo stato di riposo dell'accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione dell'acutezza visiva dopo la correzione, dell'aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata.

La necessità di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni chiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti che non si siano dedicati in modo speciale all'oftalmologia.

Le frazioni del virus (acutezza visiva) indicate nei vari numeri delle categorie delle infermità, si riferiscono ai risultati che si ottengono usando le tavole ottometriche decimali internazionali.

Con le tavole di questo tipo, determinandosi, come è norma, l'acutezza visiva (V) alla distanza costante di 5 metri tra l'ottotipo e l'individuo in esame, si hanno le seguenti gradazioni:

V = 10/10
V = 9/10
V = 8/10
V = 7/10
V = 6/10
V = 5/10
V = 4/10
V = 3/10
V = 2/10
V = 1/10 (5/50).

Se il soggetto in esame distingue a 4 metri, a 3 metri, a 2 metri, a 1 metro, le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri (visus inferiore a 5/50) la sua acutezza visiva sarà ridotta a 4/50, 3/50, 2/50, 1/50.

Con lo stesso ottotipo si potrà saggiare il rilievo di frazione 1/100 avvicinando l'occhio a 50 cm da esso.

Al di sotto di 1/100, frazione che esprime un visus col quale è possibile soltanto distinguere a 50 cm le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri, l'acutezza visiva non si può determinare se non con il conteggio delle dita a piccola distanza dall'occhio (V = dita a 50, 40, 30, 20, 10 cm); ad un grado inferiore il visus è ridotto alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano.

Per cecità assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso della forma (visus); conseguentemente si considerano come casi di cecità assoluta, in pratica, anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione dei movimenti della mano, oppure rimanga in tutto o in parte la sola sensibilità luminosa.

Nella afachia bilaterale e nella afachia unilaterale, quando l'altro occhio è cieco, deve essere considerato il visus corretto, mentre nella afachia unilaterale, con l'altro occhio normale, la correzione non è tollerata e, pertanto, deve essere considerato il visus non corretto.

d) Nelle vertigini labirintiche il giudizio sarà pronunciato dopo eseguiti i necessari accertamenti di fenomeni, spontanei e da stimolazione, atti a stabilire la realtà, il grado di gravità e di permanenza dei disturbi dello equilibrio statico e dinamico.

e) Le affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare sono specificatamente considerate nelle categorie 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e 8ª della tabella *A*, in relazione alla loro entità, estensione, stato evolutivo ed alle condizioni locali e generali del soggetto.

In base ai criteri valutativi predetti, esse potranno essere classificate anche nelle rimanenti categorie (3ª, 4ª e 6ª) per equivalenza.

f) Quando il militare ed il civile, già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, per causa estranea alla guerra, perda in tutto o in parte l'organo superstite per cause della guerra, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente all'invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi. Lo stesso trattamento compete all'invalido che, dopo aver liquidato la pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a perdere, per causa estranea alla guerra, in tutto o in parte, l'organo superstite.

Il trattamento di cui sopra, nel caso di perdita di arti, compete anche quando, dopo la perdita totale di un arto, si verifichi la perdita totale o parziale di uno o di tutti gli arti superstiti.

Col termine "organo" deve intendersi una pluralità di elementi anatomici anche se strutturalmente diversi, tali da configurare un complesso unitario, e ciò perché tali elementi concorrono all'espletamento di una determinata funzione (ad esempio l'apparato visivo ed uditivo di un lato; un arto).

Col termine "organi pari" va inteso un insieme di due dei suddetti complessi unitari, abbinabili non soltanto sulla base di criteri di ordine topografico, ma soprattutto dal punto di vista anatomo-funzionale e fisio-patologico (ad esempio: l'apparato visivo od uditivo di un lato rispetto al controlaterale).

Con la dizione "perdita parziale" dell'organo superstite ("... venga a perdere... in parte l'organo superstite") si deve intendere una compromissione permanente, anatomica o funzionale dell'organo medesimo.

Va altresì considerato alla stregua di "organi pari" quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica (esempio: la funzione uditiva, tattile, ecc., in caso di cecità assoluta e permanente).

g) Quando nella tabella *A* non sia già specificatamente prevista — per i monconi degli arti superiori o inferiori — una migliore classificazione in caso di impossibilità di applicazione della protesi, si deve attribuire una categoria immediatamente superiore a quella spettante nel caso di possibile protesizzazione.

Se il moncone dell'arto amputato risulti ulcerato in modo irreversibile e permanente deve considerarsi improtesizzabile ai fini dell'applicazione della classifica più favorevole sopra prevista.

h) Per le broncopatie croniche, l'assegnazione a categoria superiore alla 7ª prevista dalla tabella *A*, deve essere fatta in base all'entità dell'enfisema e alla riduzione della capacità respiratoria (media - marcata - grave), determinata con esame spirometrico o gas analisi.

i) *Nel caso di invalidi neuropsichici ascritti alla tabella* E, *lettera* A), *n. 4), gli eventuali provvedimenti di terapia obbligatoria ambulatoriale disposti dopo l'entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, non determinano mutamenti di classifica.*

l) *Ai fini dell'attribuzione del trattamento pensionistico di cui alla presente legge, vanno valutate anche le infermità la cui insorgenza risulti determinata da cure seguite per l'invalidità di guerra.*

m) *Si presumono sempre interdipendenti con l'invalidità che ha dato diritto a pensione le infermità sorte successivamente nello stesso organo o apparato ovvero in organi o apparati cofunzionali: il danno anatomo-funzionale deve essere valutato nel suo complesso».*

Nota all'art. 3:

— L'art. 21 del testo unico approvato con D.P.R. n. 915/1978, come sostituito dall'art. 6 della legge n. 834/1981, modificato dall'art. 3 della legge n. 656/1986 e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è così formulato:

«Art. 21 (*Indennità di assistenza e di accompagnamento*). — Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella *E*, annessa al presente decreto, è liquidata d'ufficio, una indennità per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza e di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), *numeri 1), 2), 3), 4), comma secondo:* A-*bis*)*:* B), *numero 1);* C)*;* D)*;* E), *numero 1), della citata tabella* E *possono ottenere, a richiesta anche nominativa, un accompagnatore scelto tra coloro che hanno optato per il servizio civile alternativo o, in via subordinata, un accompagnatore militare. Analogo beneficio spetta ai pensionati affetti da invalidità comunque specificate nella medesima tabella* E *che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.*

Per la particolare assistenza di cui necessitano gli invalidi ascritti alla lettera *A* numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo e gli invalidi ascritti alla lettera *A-bis* numero 1), possono chiedere la assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento. La competente autorità militare, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, ne darà immediatamente comunicazione alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario, per i provvedimenti di competenza.

La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, è stabilita: dal 1° gennaio 1985 in lire 1.260.000 mensili e dal 1° gennaio 1986 in lire 1.638.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, *numero 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordità bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e numero 2); dal 1° gennaio 1985 in lire 840.000 mensili e dal 1° gennaio 1986 in lire 1.092.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo della lettera* A*; dal 1° gennaio 1985 in lire 560.000 mensili e dal 1° gennaio 1986 in lire 728.000 mensili per gli ascritti al numero 1) della lettera* A-*bis.*

Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, *lettera* A-*bis, numero 2), i quali, in luogo del secondo accompagnatore possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, nella misura di lire 280.000 mensili dal 1° gennaio 1985 e di lire 364.000 mensili dal 1° gennaio 1986.*

L'indennità, comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi quinto e sesto, è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennità, comprese le integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore è devoluta, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero è avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.

Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato».

Nota all'art. 4:

— L'art. 106 del testo unico approvato con D.P.R. n. 915/1978, come modificato dalla presente legge, è così formulato:

«Art. 106 *(Commissione medica superiore)*. — Il Ministro del tesoro, previe intese con i Ministri interessati, nomina, con proprio decreto, una commissione medica superiore composta di ufficiali generali e ufficiali superiori medici del servizio permanente o delle categorie in congedo, di docenti universitari effettivi ed aggregati od aiuti di ruolo nelle specialità relative alle lesioni o infermità in esame, di liberi docenti universitari, nonché di un sanitario avente la qualifica di mutilato o invalido per la lotta di liberazione e di uno avente la qualifica di partigiano combattente. Possono far parte della commissione medica superiore anche ufficiali medici aventi il grado di capitano purché docenti universitari ovvero purché specializzati in materie relative alle lesioni o infermità in esame.

Un quarto dei membri della commissione predetta è scelto fra quelli proposti dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dall'Associazione nazionale delle famiglie dei caduti in guerra e dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Nei casi in cui non sia possibile per le predette associazioni completare le rispettive rappresentanze con ufficiali medici aventi i titoli indicati nel primo comma, il Ministro del tesoro può integrare la rappresentanza delle associazioni stesse, entro i limiti del contingente numerico loro assegnato, per mezzo delle convenzioni previste dal primo comma dell'art. 109.

La commissione è presieduta da un tenente generale medico».

Nota all'art. 5:

— L'art. 77 del testo unico approvato con D.P.R. n. 915/1978, come modificato dalla presente legge, è così formulato:

«Art. 77 (Irrilevanza dei redditi pensionistici). - *Le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennità di cui al presente decreto, per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali.*

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni, in legge 16 aprile 1974, n. 114».

Note all'art. 6:

— Per il titolo del testo unico approvato con D.P.R. n. 915/1978 si veda la precedente nota all'art. 1.

— La legge n. 834/1981 reca: «Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981».

— La legge n. 656/1986 reca: «Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra».

— La legge n. 422/1990 reca: «Adeguamento delle pensioni di guerra ed integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra e per servizio».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 12 del D.L. n. 791/1981 (Disposizioni in materia previdenziale) è il seguente:

«Art. 12. — Alle esigenze di cui all'art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, si provvede annualmente con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4822):

Presentato dall'on. MANCINI Vincenzo ed altri il 16 maggio 1990.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 13 luglio 1990, con pareri delle commissioni I, IV, V e XII.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 24 luglio 1990.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 17 dicembre 1990.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, il 23 gennaio 1991, 20 febbraio 1991, 15, 22 maggio 1991 e approvato l'11 giugno 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2877):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 2 luglio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 11ª e 12ª.

Esaminato dalla 6ª commissione l'11, 18 luglio 1991 e approvato il 25 luglio 1991.

91G0304

LEGGE 11 agosto 1991, n. **262.**

Disposizioni in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e in materia di personale del comparto scuola.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Fino al rinnovo del vigente contratto per il comparto scuola, si applicano, in materia di permessi sindacali annuali retribuiti, le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Le organizzazioni sindacali del comparto scuola aventi diritto alle aspettative sindacali di cui all'articolo 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, individuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1990, possono fruire, per i loro rappresentanti, in aggiunta alle aspettative sindacali di cui al citato articolo 45, anche di permessi annuali retribuiti, riferiti all'anno scolastico.

3. Possono fruire dei permessi annuali retribuiti di cui al comma 2, nei limiti del numero totale annuo di cui al comma 5, anche le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni nazionali maggiormente rappresentative, o ad esse collegate, non contemplate nel medesimo comma 2, a condizione che tali confederazioni sindacali facciano parte della delegazione sindacale determinata, ai fini dell'accordo sindacale per il triennio 1991-1993 riguardante il comparto del personale della scuola, con il decreto del Ministro per la funzione pubblica 7 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 1990.

4. Il cumulo dei permessi sindacali retribuiti, previsto dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715, è effettuato, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, anche per compensazione in ambito nazionale, secondo una ripartizione programmata dei corrispondenti esoneri dal servizio tra le varie province, che tenga conto delle esigenze peculiari della scuola e della sua organizzazione territoriale.

5. I permessi annuali di cui al comma 2 del presente articolo sono attribuiti nei limiti del numero totale annuo complessivamente a disposizione, determinato secondo quanto disposto dall'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

6. La ripartizione del numero totale dei permessi annuali attribuibili di cui al comma 5 è effettuata, per gli anni scolastici 1990-1991 e 1991-1992, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui ai commi 2 e 3, ferma restando la segnalazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

7. Sono fatti salvi i provvedimenti relativi ai permessi annuali di cui al comma 2 concessi fino all'anno scolastico 1989-1990 dal Ministro della pubblica istruzione, in applicazione dell'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

8. Il disposto di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, si applica anche per gli anni scolastici 1990-1991 e 1991-1992, fino a quando non sarà data attuazione all'articolo 14, comma 8, del medesimo decreto.

9. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione l'elenco dei destinatari delle aspettative sindacali di cui al presente articolo viene pubblicato ogni anno nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

10. Sono altresì annualmente pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, con decreti del Ministro della pubblica istruzione, gli elenchi del personale della scuola comunque non in servizio e destinato a compiti diversi da quelli di istituto.

11. Gli elenchi di cui ai commi 9 e 10 dovranno riportare, oltre all'indicazione delle sedi di titolarità, anche quella degli enti, degli uffici o delle organizzazioni beneficiari del comando, dell'aspettativa, dell'utilizzazione o della collocazione fuori ruolo.

Art. 2.

1. Nell'ambito del piano nazionale di aggiornamento e nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, possono essere assegnati fondi direttamente ad istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, siano esse dotate o meno di personalità giuridica, per la realizzazione di attività di aggiornamento destinate al personale della medesima istituzione scolastica destinataria e di altre istituzioni scolastiche.

2. Alla liquidazione delle spese per le finalità di cui al comma 1 provvedono le istituzioni scolastiche interessate, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e delle istruzioni amministrativo-contabili emanate ai sensi del medesimo articolo 25.

3. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede mediante ordinativi diretti intestati alle istituzioni scolastiche, da estinguersi con le modalità stabilite dall'articolo 36 delle istruzioni amministrativo-contabili di cui al comma 2.

Art. 3.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti, nelle materie oggetto della presente legge, sulla base dei decreti-legge 25 luglio 1990, n. 201, 22 settembre 1990, n. 265, 24 novembre 1990, n. 343, 23 gennaio 1991, n. 23 e 27 marzo 1991, n. 100, senza soluzione di continuità.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Istrana, addì 11 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge n. 249/1968 concerne: «Delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali». L'art. 45 così recita:

«Art. 45. — I dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.

Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 5.000 dipendenti in attività di servizio. Il conteggio per l'assegnazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per le amministrazioni dello Stato e per la scuola e singolarmente per ciascuna azienda autonoma.

Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativa delle medesime, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni interessate».

— Si trascrive il testo del dispositivo del D.P.C.M. 10 novembre 1989, recante determinazione e ripartizione del contingente delle aspettative sindacali nel comparto «scuola» per i trienni 1984-86 e 1987-89:

«Art. 1. — 1. Il contingente di duecentoventi unità, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 1984, dei dipendenti, docenti e non docenti, della scuola primaria, secondaria ed artistica per i quali è consentito — per il triennio 1984-86 — il collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in esecuzione delle decisioni giurisdizionali del tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione III, n. 2616-1986, del Consiglio di Stato - sezione VI, n. 463-1987 e del tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione I, n. 597-1988, indicate in premessa, è così ripartito tra le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative:

sessantanove unità al Sindacato nazionale autonomo dei lavoratori della scuola (S.N.A.L.S.);

sessantatre unità alla Confederazione italiana sindacale lavoratori (C.I.S.L.) nelle sue componenti S.I.S.M. e S.I.N.A.S.C.E.L.;

cinquantatre unità alla Confederazione generale italiana lavoratori (C.G.I.L.);

ventidue unità alla Unione nazionale del lavoro (U.I.L.);

sette unità alla Federazione italiana scuola (F.I.S.);

sei unità alla Confederazione italiana sindacati nazionali autonomi lavoratori (C.I.S.N.A.L.).

Art. 2. — 1. Il contingente di duecentoventisette unità, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 1987, dei dipendenti, docenti e non docenti, della scuola primaria, secondaria ed artistica per i quali è consentito — per il triennio 1987-89 — il collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in adesione all'ordinanza n. 790-1989 del tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione I e all'ordinanza del Consiglio di Stato - sezione VI, n. 768-1989, è così ripartito tra le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative:

settantadue unità al Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola (S.N.A.L.S.);

sessantacinque unità alla Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.) nelle sue componenti S.I.S.M. e S.I.N.A.S.C.E.L. e C.I.S.L.-Scuola;

cinquantacinque unità alla Confederazione generale italiana lavoratori (C.G.I.L.);

ventidue unità alla Unione italiana del lavoro (U.I.L.);

sette unità alla Federazione italiana scuola (F.I.S.);

sei unità alla Confederazione italiana sindacati nazionali autonomi lavoratori (C.I.S.N.A.L.)».

— Si trascrive il testo del dispositivo del D.M. 7 dicembre 1990, recante designazione dei componenti le delegazioni trattanti l'accordo sindacale per il triennio 1991-93 riguardante il comparto del personale della scuola:

«Art. 1. — La delegazione di parte pubblica di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, abilitata a condurre la trattativa per la formazione dell'accordo sindacale per il triennio 1991-93 riguardante il comparto del personale della scuola, è composta nel modo seguente:

Ministro per la funzione pubblica, presidente;
Ministro del tesoro, o Sottosegretario di Stato delegato;
Ministro del bilancio e della programmazione economica, o Sottosegretario di Stato delegato;
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o Sottosegretario di Stato delegato;
Ministro della pubblica istruzione, o Sottosegretario di Stato delegato.

Art. 2. — La delegazione sindacale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, abilitata alla trattativa per la formazione dell'accordo sindacale per il triennio 1991-93 riguardante il comparto del personale della scuola, è composta:

dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto del personale della scuola:

CGIL/Scuola, organizzazione di categoria di comparto aderente alla C.G.I.L.;
Feder/Scuola/CISL, organizzazione di categoria di comparto aderente alla C.I.S.L.;
UIL/Scuola, organizzazione di categoria di comparto aderente alla U.I.L.;
CONFSAL/SNALS, organizzazione di categoria di comparto aderente alla Conf.S.A.L.;
Federazione sindacale Gilda-UNAMS, in via eccezionale tenuto conto di quanto previsto dalla direttiva-circolare del 28 ottobre 1988, n. 24518/8.93.5 e in considerazione degli scostamenti minimi rispetto ai discrimini quantitativi di cui alla predetta direttiva circolare del 28 ottobre 1988, della sua consistenza in rapporto alle altre organizzazioni sindacali del comparto e dell'aggregazione tra il personale operante nel comparto «scuola» con conseguente prospettiva di tendenziale crescita della consistenza rappresentativa;

dai rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale:

Confederazione generale italiana dei lavoratori (C.G.I.L.);
Confederazione italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.);
Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.);
Confederazione italiana dirigenti d'azienza (C.I.D.A.);
Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.N.A.L.);
Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.);
Confederazione sindacati autonomi lavoratori (Conf.S.A.L.);
Confederazione autonoma dei quadri diretti della funzione pubblica (Confe.D.I.R.)».

— La legge n. 715/1978 riguarda «Copertura finanziaria del D.P.R. concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato». Il testo dell'art. 8 di detta legge è il seguente:

«Art. 8. — Per i permessi sindacali retribuiti di cui all'art. 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è consentito il cumulo delle giornate di permesso relative ad amministrazioni operanti nella stessa provincia. In tale ipotesi i nominativi dei beneficiari dovranno essere segnalati, oltreché ai Ministeri interessati, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la designazione avrà durata annuale, salva la possibilità di sostituzione per i casi di decadenza dall'incarico sindacale elettivo ovvero di impedimento per cause di forza maggiore.

I permessi sindacali retribuiti sono concessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale».

— Il testo dell'art. 47 della citata legge n. 249/1968 è il seguente:

«Art. 47. — I dipendenti civili delle amministrazioni di cui al precedente art. 45 che siano componenti degli organi collegiali statutari delle varie organizzazioni sindacali del personale civile dello Stato e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dall'ufficio, stabilimento o scuola per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attività sindacale. In ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, l'autorizzazione è concessa per tre dipendenti per Ministero, azienda autonoma od ordine scolastico e per una durata media non superiore a tre giorni al mese. A tal fine non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi e convegni nazionali ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni, le amministrazioni possono eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti».

— Il D.P.R. n. 399/1988 riguarda il contratto del comparto del personale della scuola per il periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990. Il testo del comma 10 del relativo art. 3 è il seguente: «10. Il personale docente della scuola secondaria, ivi compreso quello dei licei artistici e degli istituti di arte, può prestare, a domanda, limitatamente agli anni scolastici 1988-89 e 1989-90, servizio di insegnamento, in eccedenza all'orario d'obbligo, fino a ventiquattro ore settimanali. Le ore eccedenti, prestate per la sostituzione dei docenti assenti sono retribuite nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, aumentata del venti per cento; per le ore eccedenti prestate in classi collateriali, in quanto disponibili per l'intero anno scolastico, ferma restando la struttura delle singole cattedre funzionanti, i compensi sono stabiliti nella misura prevista dal comma 2 del medesimo art. 6».

Il testo dell'art. 14, comma 8, del medesimo decreto, è il seguente: «8. Nelle scuole elementari e secondarie, ivi compresi gli istituti di arte ed i licei artistici, a decorrere dal 1° settembre 1990 i docenti possono, prima dell'inizio delle lezioni di ciascun anno scolastico, dichiarare la propria disponibilità a svolgere per l'intero anno scolastico altre tre ore settimanali di servizio in aggiunta a quelle previste dal presente articolo. Dette attività sono preordinate alla predisposizione ed all'attuazione di insegnamenti individualizzati, ad interventi di prevenzione e recupero dello svantaggio scolastico, di arricchimento e di integrazione dell'offerta formativa, di orientamento e di studio-lavoro. Le predette ore, che possono essere utilizzate con cadenze diverse da quella settimanale ed anche in orari pomeridiani, vanno inserite nel programma deliberato dal collegio dei docenti ed effettivamente svolte. La concreta applicazione della normativa di cui al presente comma sarà definita in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale sulla base di criteri definiti per gli aspetti finanziari dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e della funzione pubblica».

Note all'art. 2:

— Il D.P.R. n. 416/1974 riguarda l'istituzione e il riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica. Il testo dell'art. 25 di tale decreto è il seguente:

«Art. 25 *(Autonomia amministrativa)*. — I consigli di circolo, di istituto e i consigli scolastici distrettuali gestiscono i fondi loro assegnati per il funzionamento amministrativo e didattico sulla base di un bilancio preventivo.

L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare. Il consiglio di circolo o di istituto e il consiglio scolastico distrettuale rendono il conto consuntivo annuale.

I contributi per le spese di funzionamento amministrativo e didattico a favore delle istituzioni di cui al primo comma sono erogati, tenuto conto della popolazione scolastica, del numero delle classi, delle esigenze dei diversi tipi di scuola o di istituto nonché delle esigenze di funzionamento dei distretti e dei relativi programmi di attività, dai competenti provveditori agli studi con ordinativi tratti sui fondi messi a loro disposizione con aperture di credito dal Ministero della pubblica istruzione. Per gli istituti tecnici e professionali e di istruzione artistica dotati di personalità giuridica le aperture di credito ai provveditori agli studi comprendono, oltre il contributo ordinario previsto nel decreto istitutivo dei singoli istituti, gli eventuali contributi messi a disposizione dal Ministero ad integrazione del contributo ordinario stesso.

Le aperture di credito di cui al comma precedente, che possono essere emesse senza limite di somma, sono soggette alla resa del conto, nei termini e con le modalità previste dagli articoli 60 e 61 della vigente legge di contabilità generale dello Stato. Il controllo sui rendiconti è esercitato dalle ragionerie regionali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio.

Il servizio di cassa è affidato, previa autorizzazione del provveditore agli studi, a una azienda o a un istituto di credito il quale deve assumere anche la custodia dei valori.

I pagamenti sono effettuati unicamente dall'istituto di credito, su ordini di pagamento firmati, oltre che dal presidente della giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, da altro membro della giunta a tal fine designato dalla giunta stessa, e dal segretario.

Gli ordini di pagamento di spese disposte dal consiglio scolastico distrettuale sono firmati dal presidente del consiglio stesso e da altro membro a tal fine designato dal consiglio medesimo.

Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle istituzioni di cui al precedente primo comma possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, emanato di concerto col Ministro per il tesoro, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo, dei relativi adempimenti contabili nonché del servizio di cassa».

— Il testo dell'art. 36 delle vigenti istituzioni amministrativo-contabili, stabilite con il D.M. 28 maggio 1975, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte I, supplemento ordinario n. 1, del 12-19 giugno 1975, n. 24-25, è il seguente:

«Art. 36 *(Ordini di incasso)*. — Tutte le entrate sono versate direttamente all'azienda o all'istituto di credito mediante ordini di incasso (reversali) numerati progressivamente.

L'istituto cassiere, per ogni somma riscossa, rilascerà quietanza staccandola da apposito bollettario a madre e figlia che gli sarà consegnata dal circolo didattico o dall'istituto ovvero dal distretto scolastico».

Nota all'art. 3:

— Il D.L. n. 201/1990 ha recato disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti nel comparto scuola. I DD.LL. n. 265/1990, n. 343/1990, n. 23/1991, n. 100/1991 hanno recato disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di personale del comparto scuola.

Tutti i decreti-legge sopra citati sono decaduti per mancata conversione in legge nel termine costituzionale prescritto.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5759):

Presentato dal Ministro della pubblica istruzione (MISASI) il 20 giugno 1991.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 9 luglio 1991, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla XI commissione il 17 luglio 1991 e approvato il 30 luglio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2948):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 30 luglio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato, con modificazioni, il 31 luglio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5759/*B*):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 1° agosto 1991.

Esaminato dalla XI commissione e approvato il 1° agosto 1991.

91G0303

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 agosto 1991.

Riconoscimento del centro per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie degli animali e neuropatologie comparate dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta quale centro di referenza nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 24 febbraio 1965, n. 108, recante modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 giugno 1968, n. 34, recante norme per la profilassi delle malattie esotiche;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di riforma sanitaria;

Vista la decisione del Consiglio n. 90/424/CEE del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ed, in particolare, ai laboratori di collegamento o di riferimento;

Vista la richiesta dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, concernente l'istituzione di un centro di referenza nazionale per lo studio delle malattie sostenute da virus convenzionali e non convenzionali;

Visto il parere favorevole dell'Istituto superiore di sanità per l'inserimento del centro di referenza nell'elenco dei centri di referenza nazionali;

Ritenuto opportuno costituire un centro di riferimento per i virùs non convenzionali anche per lo studio della patologia indotta sugli animali e per le connessioni possibili con le patologie umane;

Visto l'esito favorevole dei sopralluoghi effettuati dall'Istituto superiore di sanità presso il centro dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e presso il dipartimento di patologia animale della facoltà di medicina veterinaria di Torino;

Decreta:

Art. 1.

Il centro per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie degli animali e neuropatologie comparate attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, con sede in Torino, viene riconosciuto quale centro di referenza nazionale.

Detto centro opera in associazione con il dipartimento di patologia animale - sezione di anatomia patologica della facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Torino.

I rapporti tra le due istituzioni sono regolati da apposita convenzione.

Art. 2.

Il centro di referenza di cui al precedente art. 1 svolge le seguenti attività:

a) provvede alla raccolta dei dati epidemiologici statistici relativi ai casi clinici degli animali con manifestazioni neurologiche;

b) effettua la classificazione delle lesioni encefaliche secondo criteri istologici e sierologici;

c) coordina l'attività diagnostica svolta dai laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali e da altri laboratori correlando le tecniche istologiche e sierologiche diagnostiche standards con quelle dell'Istituto superiore di sanità;

d) fornisce ai laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali e ad altri laboratori nazionali le informazioni necessarie per l'esecuzione degli esami istologici e per la effettuazione dei tests sierologici e virologici, confrontando i risultati con prove di comparazione;

e) indica ai laboratori di istologia e sierologia le metodiche standards per la effettuazione degli esami diagnostici delle malattie sostenute da virus convenzionali e non convenzionali;

f) coordina lo studio e le ricerche per la messa a punto di tecniche diagnostiche nuove di intesa con l'Istituto superiore di sanità ed in collaborazione con l'istituto di patologia generale dell'Università cattolica di Roma e l'istituto di immunologia dell'università degli studi di Milano, nonché con altri istituti che intendono occuparsi delle malattie sostenute da virus convenzionali e non convenzionali a localizzazione nervosa.

g) provvede ad approfondire gli studi e le ricerche sulle malattie con sintomatologia neurologica per quel che concerne gli aspetti eziopatogenetici, siero immunologici ed ultrastrutturali delle lesioni encefaliche;

h) collabora con l'Istituto superiore di sanità per la eventuale predisposizione di piani di profilassi nella lotta contro le malattie con sintomatologia neurologica;

i) effettua corsi di aggiornamento sulle tecniche istologiche e sierologiche e sulla organizzazione dell'indagine epidemiologica;

l) provvede al controllo ed alla caratterizzazione del materiale patologico.

Art. 3.

I laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali e degli altri istituti di ricerca svolgeranno la propria attività per l'accertamento delle malattie sostenute da virus lenti convenzionali e non convenzionali, correlando l'indagine con il centro di referenza per lo studio e le ricerche sulla encefalopatia degli animali e neuropatologia comparata.

Art. 4.

Sono fatte salve le disposizioni e istruzioni che disciplinano l'attività di profilassi relativa al settore delle malattie sostenute da virus lenti convenzionali e non convenzionali.

Art. 5.

Alle spese di funzionamento del centro di referenza, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta con sede in Torino, provvederà con le quote del Fondo sanitario nazionale annualmente assegnate, sulla base di programmi di attività specificamente presentati al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari e da questa approvati e verificati.

Art. 6.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra immediatamente in applicazione.

Roma, 3 agosto 1991

Il Ministro: DE LORENZO

91A3704

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 6 agosto 1991.

Autorizzazione alla utilizzazione, nella designazione e presentazione dei vini da tavola prodotti da uve provenienti dalla vendemmia 1991, delle indicazioni geografiche e relativi riferimenti o menzioni aggiuntivi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 2392/89 del Consiglio del 24 luglio 1989 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e del mosto di uve;

Visto il regolamento CEE n. 3201/90 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 30 luglio 1987, n. 368, contenente misure transitorie per la commercializzazione dei vini da tavola con indicazione geografica, prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1987;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1988, n. 378, contenente norme per l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1988;

Visto il proprio decreto 11 luglio 1989 riguardante norme concernenti il riconoscimento, la presentazione e la designazione dei vini tipici;

Visto il proprio decreto 3 agosto 1989 contenente norme per l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1989 e relative integrazioni;

Visto il proprio decreto 6 ottobre 1989 concernente norme integrative per l'utilizzazione della qualificazione «novello» per i vini a denominazione di origine controllata e garantita, a denominazione di origine controllata, tipici e da tavola ad indicazione geografica, in applicazione del quale anche i vini da tavola ad indicazione geografica contenuti nell'elenco di cui al presente decreto possono avvalersi della menzione «novello»;

Visto il proprio decreto 17 settembre 1990 contenente norme per l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dallà vendemmia 1990 e relative integrazioni;

Considerata la necessità di rispettare le compatibilità di designazione fra vini da tavola e V.Q.P.R.D., ai sensi della regolamentazione CEE in materia di designazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli;

Tenuto conto degli orientamenti e delle indicazioni contenute nel piano specifico di intervento per il settore vitivinicolo, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il 28 giugno 1990;

Considerata la necessità di rispettare le esigenze degli operatori vitivinicoli manifestatesi con le scelte opzionali di rivendicazione delle varie indicazioni geografiche effettuate nelle precedenti campagne vendemmiali, sulla base delle comunicazioni fornite dalle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Tenuto conto del parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, favorevole alla prosecuzione dell'uso delle indicazioni geografiche autorizzate in via provvisoria per la vendemmia 1990;

Sentito il parere delle regioni e delle province autonome all'uopo interpellate;

Ferma restando la possibilità di utilizzare per la designazione dei vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1991 le indicazioni geografiche già autorizzate con specifici decreti ministeriali;

Ritenuto in conseguenza di quanto esposto che sussista l'esigenza di autorizzare in via strettamente transitoria per il solo prodotto della vendemmia 1991, l'uso di indicazioni geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi anche per i vini da tavola derivati da uve della presente vendemmia;

Decreta:

Articolo unico

È consentita la utilizzazione, nella designazione e presentazione dei vini da tavola prodotti da uve provenienti dalla vendemmia 1991, delle indicazioni geografiche e relativi riferimenti o menzioni aggiuntivi riportati nell'annesso elenco che forma parte integrante del presente decreto, a condizione che i produttori interessati provvedano a presentare alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio le dichiarazioni delle uve di cui all'art. 17 del decreto ministeriale 21 dicembre 1977.

Le suddette indicazioni geografiche non potranno essere utilizzate per designare i vini di qualità prodotti in regioni determinate, ad eccezione delle deroghe di cui all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento CEE n. 2392/89.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1991

Il Ministro: GORIA

ELENCO INDICAZIONI GEOGRAFICHE AUTORIZZATE IN VIA TRANSITORIA PER LA DESIGNAZIONE E PRESENTAZIONE DEI VINI DA TAVOLA PRODOTTI DA UVE PROVENIENTI DALLA VENDEMMIA 1991.

Indicazioni geografiche	Indicazioni aggiuntive e riferimenti a nomi di vitigni
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	
Colline del Charvensod	
Colline del Sarre	
REGIONE PIEMONTE	
Canale	Bianco e rosso Bonarda piemontese N, Brachetto N
Moirano	Chardonnay B
Morsasco	Chardonnay B
Neive	
Orbello	
Pinerolese pedemontano	Avanà N, Avarengo N, Barbera N, Bonarda piemontese N, Brachetto N, Ciliegiolo N, Dolcetto N, Doux d'Henry N, Freisa N, Merlot N, Nebbiolo N, Neretto di Bairo N, Plassa N
Treville	
Verduno	Bianco e rosso Favorita B, Pelaverga N
REGIONE LOMBARDIA	
Almenno San Salvatore	Merlot N, Pinot bianco B, Pinot grigio G
Alto Mincio	Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N
Bergamasca	Merlot N, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Schiava N
Bronese	Barbera N, Chardonnay B, Croatina N, Moscato B, Pinot nero N, Riesling italico B, Riesling renano B
Calvagese della Riviera	Berzemino N, Groppello di Mocasina N, Pinot grigio G, Riesling renano B
Casteggiano	Barbera N, Chardonnay B, Croatina N, Moscato B, Pinot nero N, Riesling renano N, Riesling italico B
Cavriana	Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Pinot bianco B, Riesling italico B, Riesling renano B, Tocai italico B
Chiuduno	Merlot N, Moscato N
Erbusco	
Gavardo	
Gussago	Cabernet Franc N
Maguzzano	Bianco
Mocasina	Groppello di Mocasina N, Riesling renano B
Monzambano	Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Merlot N, Pinot bianco B, Tocai italico B
Paratico	
Petosino	Merlot N, Pinot bianco B
Picedo	Barbera N, Berzemino N, Groppello gentile N, Riesling italico B, Riesling renano B, Tocai B, Trebbiano B
Poncarale	Pinot bianco B, Trebbiano B
Pozzolengo	Merlot N
Quistello	
Rovato	
Rovescala	Croatina N, Malvasia B
Sabbioneta	
Salò	Pinot bianco B
San Felice del Benaco	Groppello gentile N, Tocai B
Sirmione	Cabernet Franc N, Pinot bianco B
Stradella	Malvasia B
Valle Versa (zona di produzione di cui al parere del comitato nazionale tutela denominazione d'origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 4 aprile 1984)	Barbera N, Chardonnay B, Croatina N, Moscato B, Pinot nero N, Riesling italico B, Riesling renano B
Val San Martino	Barbera N, Schiava N
Viadana o Viadanese	

Indicazioni geografiche	Indicazioni aggiuntive e riferimenti a nomi di vitigni
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	
Atesino	Bianco, rosso e rosato Cabernet Franc N; Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Lagrein N, Lambrusco N, Marzemino N, Merlot N, Moscato giallo B, Moscato rosa G, Nosiola B, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Muller Thurgau B, Rebo N, Riesling italico B, Riesling renano B, Traminer B, Sylvaner verde B, Sauvignon B, Teroldego N, Schiava N
Faedo	Bianco, rosso e rosato Chardonnay B, Muller Thurgau B, Nosiola B, Pinot nero N, Schiava N, Traminer B
Lavis	Bianco, rosso e rosato Chardonnay B, Nosiola B, Schiava N
Mezzocorona	Bianco, rosso e rosato Lagrein N, Merlot N, Moscato B, Pinot bianco B, Pinot nero N, Rebo N, Teroldego N
Mezzolombardo	Bianco, rosso e rosato Teroldego N
Roverè della Luna	Bianco, rosso e rosato Riesling italico B
Tirolese di collina o Tirolese	
Triveneto o Tre Venezie	Bianco, rosso e rosato Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Sauvignon B
Valle del Sarca (zona di produzione di cui al parere del comitato nazionale tutela denominazione d'origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1989)	Bianco, rosso e rosato Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Merlot N, Moscato giallo B, Nosiola B, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Rebo N, Sauvignon B, Schiava N
Valle di Cembra (zona di produzione di cui al parere del comitato nazionale tutela denominazione d'origine vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 26 agosto 1988)	Bianco, rosso e rosato Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Nosiola B, Schiava N
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	
Atesino	Chardonnay B, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N
Tirolese di collina o Tirolese	Bianco e rosso
Uberetscher	Bianco, rosso e rosato
Unterlander	Bianco, rosso e rosato
Valle Venosta (Vinschgauer) zona di produzione di cui al parere del comitato nazionale tutela denominazione d'origine vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1989)	Bianco, rosso e rosato Kerner B, Lagrein N, Muller Thurgau B, Pinot bianco B, Pinot nero N, Schiava N, Sylvaner verde B
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	
Buttrio	Pignolo N, Tazzelenghe N
Friuli-Venezia Giulia o Friuli	Chardonnay B; Malvasia B, Merlot N, Pinot bianco B, Pinot nero N, Refosco N, Sauvignon B Riferimento a nomi di vitigni per i prodotti delle province di: *Pordenone:* Raboso N; *Trieste:* Garganega B; *Gorizia e Udine:* Gamay B, Schioppettino N, Sylvaner B, Tazzelenghe N; *Pordenone e Udine:* Lambrusco N, Marzemino N; *Pordenone, Trieste e Udine:* Prosecco B; *Gorizia, Pordenone e Trieste:* Terrano N; *Trieste:* Terrano N; *Gorizia, Pordenone e Udine:* Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Franconia N, Malbech N, Moscato B, Moscato rosa G, Muller Thurgau B, Picolit B, Pinot grigio G, Ribolla B, Riesling italico B, Riesling renano B, Tocai B, Traminer B, Verduzzo B;
Prepotto	Malvasia B, Schioppettino N
Ruda	Malvasia B
San Dorligo della Valle	Bianco, rosso e rosato Malvasia B, Merlot N, Pinot bianco B, Refosco N, Sauvignon B
Triveneto o Tre Venezie	Bianco, rosso e rosato Riferimento a nomi di vitigni: *province di Gorizia, Pordenone e Udine:* Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Sauvignon B; *provincia di Trieste:* Chardonnay B, Pinot nero N, Sauvignon B
REGIONE VENETO	
Alto Livenza (zona di produzione: territorio amministrativo dei comuni di: Cordignano, Orsago, Gaiarine e Portobuffolè in provincia di Treviso)	Bianco, rosso e rosato Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Incrocio Manzoni 6.0.13 B, Malbech N, Marzemino N, Merlot N, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Muller Thurgau B, Prosecco B, Raboso N, Riesling renano B, Sauvignon B, Tocai italico B, Traminer aromatico B, Verdiso B, Verduzzo B, Franconia N, Refosco dal peduncolo rosso N
Campo di Pietra	Bianco, rosso e rosato Chardonnay B, Sauvignon B
Castelli di Collalto e di San Salvatore	Pinot bianco B, Pinot grigio G, Chardonnay B, Incrocio Manzoni 6.0.13 B, Riesling italico B, Riesling renano B, Traminer B, Verdiso B, Wildbacher N, Verduzzo B, Cabernet N, Marzemino N

Indicazioni geografiche	Indicazioni aggiuntive e riferimenti a nomi di vitigni
Collalbrigo	Bianco e rosso Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Incrocio Manzoni 6.0.13 B, Marzemino N, Merlot N, Riesling italico B, Sauvignon B
Colle Umberto	Bianco, rosso e rosato Merlot N, Cabernet Franc N, Tocai italico B
Conselvano (riferimenti a nomi di vitigni integrativi del decreto ministeriale 7 luglio 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 21 ottobre 1977)	Bianco, rosso e rosato Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Marzemino N, prosecco B, Riesling italico B, Riesling renano B, Merlot N, Sauvignon B, Moscato B, Pinot bianco B, Tocai italico B
Marca Trevigiana (zona di produzione di cui al parere del comitato nazionale denominazioni d'origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 1988)	Bianco, rosso e rosato Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Incrocio Manzoni 6.0.13 B, Malbech N, Malvasia B, Marzemino N, Merlot N, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Prosecco B, Raboso N, Refosco N, Riesling italico B, Riesling renano B, Sauvignon B, Tocai italico B, Traminer aromatico B, Verdiso B, Verduzzo trevigiano B, Verduzzo friulano B, Malvasia istriana B
Moletto (riferimento a nomi di vitigni integrativi del decreto ministeriale 1° febbraio 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 15 febbraio 1985)	Bianco, rosso e rosato Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Malbech N, Merlot N, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Raboso N, Riesling italico B, Sauvignon B, Tocai italico B, Traminer aromatico B, Verdiso B, Verduzzo B, Bianchetta trevigiana B, Cardonnay B, Franconia N
Provincia di Verona o Veronese	Bianco, rosso, chiaretto e rosato Cardonnay B, Cabernet N, Merlot N, Moscato B, Sauvignon B, Trebbiano B
Riviera del Brenta (zona di produzione di cui al parere del comitato nazionale tutela denominazioni d'origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 7 ottobre 1988)	Bianco, rosso e rosato Riferimento a nomi di vitigni per i prodotti delle province di: *Padova:* Cabernet N, Merlot N, Raboso N, Tocai friulano B, Cardonnay B; *Venezia:* Chardonnay B, Merlot N, Tocai rosso N, Verduzzo B, Raboso N
Soligo (zona di produzione di cui al parere del comitato nazionale tutela denominazione d'origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 26 gennaio 1984)	Bianco, rosso e rosato Cardonnay B, Merlot N, Prosecco B, Verdiso B
Trevignano	Cabernet Sauvignon N, Merlot N, Pinot bianco B, Pinot nero N, Chardonnay B
Triveneto o Tre Venezie	Bianco, rosso e rosato Riferimento a nomi di vitigni: *province di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza:* Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Cardonnay B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Sauvignon B; *provincia di Belluno:* Pinot grigio G, Pinot nero N; *provincia di Rovigo:* Cabernet Franc N
Venegazzù	Bianco e rosso Chardonnay B, Cabernet Sauvignon N, Pinot grigio G, Pinot bianco B, Merlot N, Traminer B, Marzemino N
Veneto orientale (zona di produzione di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1984, estesa al territorio amministrativo dei comuni di: Motta di Livenza e Meduna di Livenza)	
REGIONE LIGURIA	
Arcola	Vermentino B
Castelnuovo Magra	Vermentino B
Lavagna	Bianco e rosso Albarola B, Bianchetta B, Vermentino B
Levanto	Vermentino B
Moneglia	Bianco Albarola B, Bosco B, Vermentino B
Nè	Albarola B, Vermentino B
Ortonovo	Vermentino B
Velva	Bianchetta B
Verici	Rosso Bianchetta B, Ciliegiolo N, Vermentino B
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
Albarola	Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N
Bobbio	Bianco, rosso e rosato
Castelfranco Emilia	Bianco
Colli Faentini (zona di produzione: comune di Brisighella e porzione dei comuni di Faenza e Castel Bolognese a monte della s.s. Emilia)	Bianco e rosso
Emilia	Bianco, rosso e rosato Lambrusco N, Sangiovese N, Sauvignon B, Trebbiano B, Malvasia B, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Montù B, Pignoletto B, Alionza B

Indicazioni geografiche	Indicazioni aggiuntive e riferimenti a nomi di vitigni
Provincia di Ferrara o Ferrarese	Barbera N, Cabernet Franc N, Lambrusco N, Malvasia B, Merlot N, Trebbiano B, Sangiovese N, Montù B, Sauvignon B, Tocai italico
Provincia di Forlì o Forlivese	Bianco e rosso
	Bianchello B, Sangiovese N, Terrano N, Trebbiano B
Provincia di Modena o Modenese	Lambrusco N, Trebbiano B
Provincia di Ravenna o Ravennate	Bianco e rosso
	Barbera N, Canina nera N, Ciliegiolo N, Merlot N, Pinot bianco B, Sangiovese N, Trebbiano B
Rivergaro	Rosso
Rubicone (zona di produzione di cui al parere del comitato nazionale tutela denominazione d'origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 7 gennaio 1984)	Bianco
	Sangiovese N, Trebbiano B
Sillaro	Bianco
Villò	Rosso
	Trebbiano B

REGIONE TOSCANA

Indicazioni geografiche	Indicazioni aggiuntive e riferimenti a nomi di vitigni
Albinia	Bianco e rosso
Artimino	Bianco e rosso
Bagno a Ripoli	Vin Santo
Barberino Val d'Elsa	Bianco, rosso e Vin Santo
Barcò Reale	Rosso
Bibbona	Bianco e rosso
	Sangiovese N
Capalbio	Bianco e rosso
	Ansonica B
Castagneto Carducci	Bianco e rosso
Castelfiorentino	Bianco e rosso
Castelnuovo Berardenga	Bianco, rosso e Vin Santo
Cenaia	Bianco e rosso
Cerreto Guidi	Bianco, rosso e Vin Santo
Certaldo	Bianco e rosso
Cetona	Bianco e rosso
Collesalvetti	Bianco
Colli Toscani	Bianco e rosso
Fonteblanda	Bianco e rosso
Gambassi Terme	Bianco e rosso
Gaville	Bianco e rosso
Impruneta	Bianco, rosso e Vin Santo
Isola di Capraia	
Lucciano	Bianco, rosso, rosato e Vin Santo
Marcialla	Bianco e rosso
Mercatale Val di Pesa	Bianco, rosso e Vin Santo
Monsanto	Bianco e rosso
Montaione	Bianco, rosso e Vin Santo
Monte Argentario	Bianco e rosso
Montelupo Fiorentino	Vin Santo
Montespertoli	Bianco, rosso e rosato
Montisi	Rosso
	Sangiovese N
Morrona	Bianco e rosso
Orciatico	Bianco e rosso
Panzano	Bianco e rosso
	Cabernet Sauvignon N, Canaiolo nero N, Chardonnay B, Malvasia B, Merlot N, Pinot bianco B, Sangiovese N, Sauvignon B, Traminer B, Trebbiano B
Peccioli	Bianco e rosso
Piviere di Santo Stefano a Campoli	Bianco, rosso e Vin Santo
Pomarance	Bianco e rosso
Pontassieve	Bianco e rosso
Pontelungo	Bianco e rosso
Portoferraio	Bianco e rosso
	Aleatico N, Ansonica N, Biancone B, Sangiovese N
Pozzolatico	Bianco e rosso
Rosignano Marittimo	
Sammontana	Bianco e rosso
	Chardonnay B, Trebbiano B
San Casciano Val di Pesa	Bianco, rosso e Vin Santo
San Donnino	Bianco e rosso
San Felice	Bianco e rosso
San Miniato	Bianco, rosso e rosato
Sant'Andrea Percussina	Bianco e rosso
	Canaiolo bianco B, Canaiolo nero N, Malvasia B, Sangiovese N, Trebbiano B
Sant'Angelo in Colle	Bianco e rosso
San Vito in Fior di Selva	Bianco, verdiglio, Vin Santo
Saturnia	Bianco e rosso
Secchetto	Aleatico N
Sorano	Bianco e rosso
	Aleatico N
Tavernelle Val di Pesa	Bianco, rosso e Vin Santo
Trequanda	Bianco e rosso
Uccellina	Bianco e rosso
Vagliagli	Bianco e rosso
Valdarno	Bianco, rosso e Vin Santo
Vinci	Bianco, rosso e Vin Santo

REGIONE MARCHE

Indicazioni geografiche	Indicazioni aggiuntive e riferimenti a nomi di vitigni
Cagnore	Barbera N, Cabernet Franc N, Ciliegiolo N, Maceratino B, Malvasia B, Merlot N
Caldarola	Vernaccia N
Castelfidardo	Bianco
Corinaldo	
Cupramontana	Bianco
Colline Marchigiane	Bianco, rosso e rosato
Loreto	Barbera N, Sangiovese N, Trebbiano B
Macerata	
Mondolfo	
Montanello	Bianco, rosso e rosato
	Verdicchio bianco B
Montecamillone	
Montefano	Rosato
	Grechetto B, Montepulciano N, Sangiovese N, Verdicchio bianco B
Monteprandone	Rosato
	Verdicchio bianco B

Indicazioni geografiche	Indicazioni aggiuntive e riferimenti a nomi di vitigni
Pian delle Mura	
Provincia di Ancona	Lacrima N
Recanati	Cabernet Franc N, Maceratino B
Roncosambaccio	Bianco, rosso e rosato Montepulciano N
San Ginesio	Cabernet Franc N

REGIONE UMBRIA

Indicazioni geografiche	Indicazioni aggiuntive e riferimenti a nomi di vitigni
Assisi	Bianco, rosso e rosato
Arquata (Perugia)	Bianco, rosso e rosato
Bettona	Rosso e rosato
Cannara	Vernaccia N
Capro	Bianco, rosso e rosato
Carpello	Bianco e rosso
Miralduolo	Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B
Narni	Ciliegiolo N
Spello	Rosso Merlot N, Verdicchio bianco B

REGIONE LAZIO

Indicazioni geografiche	Indicazioni aggiuntive e riferimenti a nomi di vitigni
Colli Cimini	Greco B

REGIONE ABRUZZO

Indicazioni geografiche	Indicazioni aggiuntive e riferimenti a nomi di vitigni
Colli del Sangro	Bianco, rosso e rosato
Colline Teramane	Bianco, rosso e rosato
Controguerra	Bianco, rosso e rosato
Dei Colli Bisentini e di Poggio delle Rose	Montonico bianco B

REGIONE CAMPANIA

Indicazioni geografiche	Indicazioni aggiuntive e riferimenti a nomi di vitigni
Aversa	Asprinio
Campania	Bianco, rosso e rosato
Castel San Lorenzo	Bianco, rosso, rosato e dorato
Colline beneventane (zona di produzione di cui al parere del comitato nazionale tutela la denominazione dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 1989)	Bianco, rosso e rosato
Domitiano	Bianco, rosso e rosato
Fonte del Saraceno	Bianco, rosso e rosato
Galluccio	Bianco, rosso e rosato
Irpinia (zona di produzione di cui al parere del comitato nazionale tutela denominazione d'origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1989)	Bianco, rosso e rosato
Isola d'Ischia	Biancolella B, Forastera B, Piedirosso N
Lettere	Rosso e rosato
Sannio Beneventano (zona di produzione di cui al parere del comitato nazionale tutela la denominazione d'origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 1989)	Bianco, rosso e rosato
Sorrento	Bianco, rosso e rosato

REGIONE BASILICATA

Indicazioni geografiche	Indicazioni aggiuntive e riferimenti a nomi di vitigni
Bradano	Rosso Aglianico N, Ciliegiolo N, Sangiovese N

REGIONE PUGLIA

Indicazioni geografiche	Indicazioni aggiuntive e riferimenti a nomi di vitigni
Campi Salentina	
Capitanata	Bianco e rosato Bombino bianco B, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Lambrusco N, Malvasia B, Montepulciano N, Pinot bianco B, Pinot nero N, Sangiovese N, Sauvignon B, Trebbiano B
Corato	Bianco e rosato
Guagnano	Rosso
Provincia di Lecce o Lecce o Leccese	Rosso e rosato
Murge	
Puglia	Negro amaro N, Pinot bianco B, Chardonnay B, Sauvignon B, Moscato B, Malvasia B, Malvasia N, Pinot nero N, Aglianico N, Riesling renano B, Riesling italico B
Rutigliano	Bianco, rosso e rosato Bianco d'Alessano B, Malvasia B, Montepulciano N, Trebbiano B
Salento o salentino (riferimento a nomi di vitigni integrativi del decreto ministeriale 5 agosto 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 18 ottobre 1968)	Bianco, rosso e rosato Chardonnay B, Malvasia B, Malvasia N, Negro amaro N, Pinot bianco B, Pinot nero N, Sauvignon B, Verdeca B
Sandonaci	Rosso
San Ferdinando di Puglia	Rosso
San Nicola	Rosato
San Pietro Vernotico	Rosso
Sant'Andrea Grande	Bianco, rosso e rosato Malvasia nera N, Montepulciano N, Pinot bianco B, Pinot nero N, Sangiovese N, Trebbiano toscano B
Tarantino	Rosso e rosato Malvasia nera N, Negro amaro N, Primitivo N, Verdeca B
Tavoliere delle Puglie	
Valle d'Itria	Bianco, rosso e rosato

REGIONE CALABRIA

Indicazioni geografiche	Indicazioni aggiuntive e riferimenti a nomi di vitigni
Bivongi	
Condoleo	
Palizzi	
Pellaro	
San Vito di Luzzi	
Scavigna (zona di produzione di cui al parere del comitato nazionale tutela denominazione d'origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1989)	
Scilla	Cerasuolo
Val d'Amato	Bianco, rosso e rosato Novello
Val di Neto	Zibibbo B

Indicazioni geografiche	Indicazioni aggiuntive e riferimenti a nomi di vitigni
REGIONE SICILIA	
Birgi	Bianco e rosso Catarratto bianco comune B, Catarratto bianco lucido B, Trebbiano B
Casteldaccia	
Donzelle	
Mazara	Bianco
Valle del Belice (zona di produzione di cui al parere del comitato nazionale tutela denominazione d'origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 1989)	Bianco, rosso e rosato
REGIONE SARDEGNA	
Alghero	Bianco, rosso e rosato Carignano N, Malvasia B, Sangiovese N, Torbato B, Trebbiano B, Vermentino B
Barbagia	Bianco, rosso e rosato
Berchidda	Bianco, rosso e rosato
Calasetta	Bianco, rosso e rosato
Castiadas	Bianco, rosso e rosato
Cixerri	Bianco, rosso e rosato
Colli del Limbara	Bianco, rosso e rosato Barbera N
Collinas	Bianco
Decimomannu	
Dorgali	Bianco, rosso e rosato
Jerzu	Bianco, rosso e rosato
Luras	Bianco, rosso e rosato Moscato B, Nebbiolo N
Marmilla	Bianco, rosso e rosato Monica N, Nasco B, Nuragus B
Marrubiu	Bianco, rosso e rosato Monica N
Mejlogu	Bianco e rosso Vermentino B
Mogoro	Bianco, rosso e rosato Moscato B, Semidano Monica N
Monserrato	Bianco, rosso e rosato Moscato B
Monte Santu	Bianco e rosso
Monti	Bianco, rosso e rosato
Ogliastra	Bianco, rosso e rosato
Orosei	Vernaccia B
Ortueri	Nasco B
Parteolla	
Planargia	Bianco, rosso e rosato Malvasia B
Provincia di Nuoro	Bianco, rosso e rosato
Provincia di Sassari	Vermentino B
Romangia	Bianco, rosso e rosato Moscato B, Vermentino B
Samugheu	Bianco, rosso e rosato
San Vero Milis	Semidano B
Sardegna	Bianco, rosso e rosato Trebbiano B, Nasco B, Vernaccia B, Cirò N, Malvasia B
Selargius	Moscato B
Sette Fratelli	
Sibiola	Rosso e rosato
Soleminis	Monica N
Sorres	Bianco, rosso e rosato Malvasia B, Monica N, Moscato B, Nugarus B, Sangiovese N, Vermentino B
Usini	Bianco, rosso e rosato Cagniulari N, Vermentino B
Uta	
Villasor	Vernaccia B

91A3703

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 27 maggio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 157, 158, 159 e 160, relativi al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, sono soppressi e sostituiti dal seguente nuovo articolo:

Art. 154. — La durata del corso degli studi per la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è di cinque anni di insegnamento teorico e pratico suddivisi in un triennio propedeutico ed in un biennio. L'ammissione al quarto anno potrà avvenire soltanto dopo il superamento di almeno diciassette dei diciannove esami fondamentali del primo triennio. È previsto un tirocinio pratico *post-lauream*.

Il numero degli esami annuali, semestrali e di corso integrato, è non inferiore a trenta e non superiore a trentadue. Per ogni materia la ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alla teoria.

Il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Per realizzare una migliore professionalità del laureato sono previsti degli orientamenti basati sulla combinazione di discipline che rispondono ad una logica di natura culturale applicativa e che riflettono le effettive esigenze e competenze della sede nei diversi settori scientifico-professionali.

Gli orientamenti previsti sono:

a) scienza e sviluppo del farmaco;
b) biotecnologico;
c) farmacoterapeutico;
d) analitico farmaceutico;
e) tecnologico farmaceutico;
f) industriale.

Il corso di studi si articola in insegnamenti fondamentali annuali o semestrali ed insegnamenti di orientamento fondamentali annuali ed opzionali semestrali.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Insegnamenti fondamentali:

1) matematica;
2) fisica;
3) chimica generale ed inorganica;
4) biologia generale (*a*);
5) anatomia umana;
6) microbiologia (semestrale);
7) chimica organica I;
8) chimica fisica;
9) chimica analitica (semestrale) (*b*);
10) analisi dei medicinali (semestrale);
11) chimica biologica (*c*);
12) fisiologia generale;
13) Farmacologia e farmacognosia I (*d*);
14) chimica organica II;
15) metodi fisici in chimica organica;
16) biochimica applicata;
17) analisi dei farmaci I;
18) chimica farmaceutica e tossicologica I;
19) patologia generale semestrale (*e*);
20) chimica degli alimenti (semestrale);
21) farmacologia e farmacognosia II (*f*);
22) chimica farmaceutica e tossicologica II;
23) analisi dei farmaci II;
24) tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche;
25) farmacologia e farmacognosia III (semestrale) (*g*);
26) disciplina fondamentale di orientamento;
27) laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;
28) chimica farmaceutica applicata;
29) impianti dell'industria farmaceutica;
30) Discipline complementari di orientamento (semestrali): esame integrato.

Triennio propedeutico: esami 1-19.
Biennio applicativo: esami 20-30.

(*a*) Corso integrato. Discipline: 1) biologia animale, 2) biologia vegetale.
(*b*) Per la facoltà di farmacia.
(*c*) Biochimica generale ed applicata (medica).
(*d*) Farmacognosia.
(*e*) Con elementi di terminologia medica.
(*f*) Farmacologia e farmacoterapia.
(*g*) Tossicologia.

Orientamenti:

a) Farmacoterapeutico.

Saggi e dosaggi farmacologici (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline complementari (semestrali, esame integrato):

1) farmacocinetica;
2) farmacologia molecolare;
3) immunofarmacologia;
4) biometria e statistica;
5) chimica dei recettori;
6) analisi dei farmaci e dei loro metaboliti nei liquidi biologici;
7) chimica terapeutica.

b) Biotecnologico.

Biologia molecolare (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline complementari (semestrali, esame integrato);

1) biotecnologie farmaceutiche;
2) immunochimica;
3) enzimologia;
4) microbiologia industriale farmaceutica;
5) ingegneria genetica;
6) metodologia biochimica;
7) chimica delle proteine;
8) basi molecolari dell'attività dei farmaci;
9) biochimica industriale.

c) Scienza e sviluppo del farmaco.

Chimica farmaceutica e tossicologica III (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline complementari (semestrali, esame integrato):

1) chimica dei recettori;
2) progettazione e sintesi dei farmaci;
3) biotecnologie farmaceutiche;
4) farmacocinetica;
5) chimica biofarmaceutica;
6) chimica terapeutica;
7) chimica dei composti eterociclici;
8) radiofarmaci.

d) Analitico farmaceutico.

Metodologie speciali in analisi farmaceutica (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline complementari (semestrali, esame integrato):

1) analisi dei farmaci e dei loro metaboliti nei liquidi biologici;
2) analisi chimico-tossicologica;
3) tossicologia e controllo degli inquinamenti;
4) chimica clinica;
5) analisi dei prodotti cosmetici;
6) microchimica;
7) controlli tecnologici delle forme farmaceutiche;
8) analisi dei principi attivi in matrici complesse;
9) analisi biochimico cliniche.

e) Tecnologico. farmaceutico.

Tecnologia farmaceutica (insegnamento fondamentale annuale).

Discipline complementari (semestrali, esame integrato):

1) farmacia industriale;
2) controllo tecnologico delle forme farmaceutiche;
3) preformulazione e formulazione farmaceutica;
4) brevettistica farmaceutica;
5) polimeri di interesse farmaceutico;
6) normativa tecnica comunitaria ed internazionale dei medicamenti;
7) progettazione e sintesi dei farmaci.

f) Industriale.

Metodologie avanzate in chimica farmaceutica (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline complementari (semestrali, esame integrato):

1) farmacia industriale;
2) controllo tecnologico delle forme farmaceutiche;
3) normativa tecnica comunitaria ed internazionale dei medicamenti;
4) brevettistica farmaceutica;
5) polimeri di interesse farmaceutico;
6) farmacocinetica;
7) biometria e statistica;
8) biotecnologie farmaceutiche;
9) microbiologia industriale farmaceutica;
10) chimica delle proteine;
11) chimica dei recettori;
12) basi molecolari dell'attività dei farmaci;
13) progettazione e sintesi dei farmaci;
14) analisi chimico-tossicologica;
15) tossicologia e controllo degli inquinamenti;
16) microchimica;
17) metodologia biochimica;
18) prodotti cosmetici;
19) tecnica e legislazione dei prodotti cosmetici;
20) analisi di principi attivi in matrici complesse;
21) chimica tossicologica industriale;
22) biochimica industriale.

Lo studente deve scegliere l'orientamento all'atto dell'iscrizione al quarto anno.

Per ciascun anno accademico i consigli di corso laurea e di facoltà, nell'ambito della loro autonomia didattica, possono deliberare di attivare uno o più orientamenti, indicando in aggiunta alla disciplina fondamentale di orientamento almeno altre due discipline complementari semestrali.

Lo studente, scelto l'orientamento, è tenuto a superare l'esame del corso fondamentale di orientamento e l'esame, come esame integrato, di almeno altri due corsi semestrali, scelti fra quelli indicati per detto orientamento.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali, accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico, il preside costituisce le commissioni di esame e di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

Per il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche le propedeuticità sono le seguenti:

i corsi pluriennali debbono essere frequentati in anni accademici distinti e nel sostenere i relativi esami, il numero ordinale costituisce propedeuticità; i corsi sperimentali di analisi dei medicinali e analisi dei farmaci I devono essere frequentati in anni accademici successivi ed i relativi esami devono essere sostenuti nell'ordine indicato;

per la frequenza dei corsi sperimentali di:

1) analisi dei medicinali, è necessario aver superato l'esame di chimica generale ed inorganica;

2) analisi dei farmaci II, è necessario aver superato l'esame di chimica organica I.

Il consiglio della facoltà si riserva, su proposta del Consiglio di corso di laurea, di indicare in un proprio regolamento eventuali ulteriori propedeuticità.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quelli che costituiscono l'orientamento scelto.

Lo studente, inoltre, sarà tenuto a dimostrare di avere appreso l'inglese scientifico ed una eventuale seconda lingua in accordo a quanto proposto dal consiglio di corso di laurea. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio da tenersi entro il quarto anno. Esso sarà regolarmente verbalizzato da una commissione che potrà comprendere il lettore di lingua attribuito alla facoltà di farmacia.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimentale su argomento concordato con un docente della facoltà. Per la tesi sperimentale è obbligatoria la frequenza per almeno un anno accademico in un laboratorio scientifico preferibilmente appartenente alla facoltà.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di stato, il laureato in chimica e tecnologia farmaceutiche dovrà aver svolto il tirocinio pratico professionale presso una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale.

Il tirocinio può anche essere effettuato per metà tempo presso una farmacia e per l'altra metà presso una industria farmaceutica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 27 maggio 1991

Il rettore: BONSEMBIANTE

91A3707

DECRETO RETTORALE 30 maggio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto a suo tempo formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova, concernenti l'istituzione della scuola diretta a fini speciali in informatica;

Riconosciuta la necessità di apportare una rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1989, concernente l'istituzione della scuola diretta a fini speciali in informatica;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 332, concernente le materie di insegnamento della scuola diretta a fini speciali in informatica, nell'elenco degli insegnamenti complementari la denominazione dell'insegnamento di «Telematica e sistemi distributivi» è rettificata in «Telematica e sistemi distribuiti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 30 maggio 1991

Il rettore: BONSEMBIANTE

91A3708

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 24 giugno 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 e la tabella IX ad esso allegata;

Visto l'art. 16, primo comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente la procedura da seguire per modificare gli statuti delle Università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 2 ottobre 1989, che ha modificato l'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee);

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 10 ottobre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 37, primo comma, relativo all'elenco delle lauree conferite dalla facoltà di magistero, la dicitura sub *c)* «laurea in lingue e letterature straniere» è sostituita dalla seguente:

«laurea in lingue e letterature straniere (europee)».

Art. 2.

L'art. 40, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere (tab. IX) è soppresso e così sostituito:

Corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee)

Art. 40. — La durata del corso di studi per la laurea in lingue e letterature straniere (europee) è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso si articola in bienni e indirizzi.

Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami, con quattro prove scritte e orali di lingua.

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi (filologico-letterario, linguistico glottodidattico, storico culturale), ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua.

Lo studente è tenuto a scegliere una lingua e letteratura straniera come materia quadriennale e una lingua e letteratura straniera come materia triennale.

Sono lingue e letterature straniere quadriennali e triennali:

lingua e letteratura francese;
lingua e letteratura inglese;
lingua e letteratura anglo-americana;
lingua e letteratura tedesca;
lingua e letteratura catalana;
lingua e letteratura russa.

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso prove scritte e orali di lingua, le cui modalità sono determinate dal consiglio di corso di laurea. Questo potrà prevedere anche uno sbarramento tra il primo e il secondo biennio per lo studente che non abbia superato tutti gli esami di lingue e letterature straniere previsti per il primo biennio.

Al fine esclusivo di facilitare le scelte didattiche dello studente, all'inizio di ogni anno accademico il consiglio di corso di laurea provvede ad includere le discipline attivate o mutabili in aree didattiche che comprendono una o più discipline omogenee:

a) lingue e letterature straniere:

1) anglistica;
2) francesistica;
3) iberistica;
4) germanistica;
5) lingua e letteratura dell'Europa orientale;
6) lingua e letteratura dei Paesi extra-europei;

b) italianistica;
c) scienze del linguaggio;
d) scienze glottodidattiche;
e) scienze dell'educazione;
f) scienze geografiche;
g) scienze filosofiche;
h) lingue e culture classiche;
i) scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;
k) scienze filologiche;
l) scienze storiche;
m) scienze storico-culturali;
n) scienze della letteratura;
o) scienze della comunicazione.

Specifiche discipline che possono riferirsi a campi scientifici diversi, potranno essere incluse in non più di due aree didattiche.

Il biennio comune prevede le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura straniera quadriennale, ciascuna con le relative prove scritte e orali di lingua;
due della lingua e letteratura straniera triennale, ciascuna con le relative prove scritte e orali di lingua;
una di lingua e letteratura italiana, cui è propedeutica una prova scritta;
una di scienze storiche;
una di scienze del linguaggio;
una a scelta libera (la scelta dello studente può avere luogo tra tutte le discipline attivate o mutuabili);

una a scelta guidata (la scelta dello studente è limitata alle discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura straniera quadriennale, area della lingua e letteratura straniera triennale, italianistica, scienze storico-culturali,scienze della letteratura, scienze geografiche, lingue e culture classiche).

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi:

filologico-letterario;
linguistico-glottodidattico;
storico culturale.

L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura straniera quadriennale ciascuna, con le relative prove scritte e orali di lingua;
una della lingua e letteratura straniera triennale, con le relative prove scritte e orali di lingua;
una della filologia afferente alla lingua quadriennale;
una della filologia afferente alla lingua triennale;
due dell'area della lingua e letteratura straniera quadriennale;
due a scelta libera;
una a scelta guidata (la scelta dello studente è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze della letteratura, lingue e culture classiche, italianistica, scienze glottodidattiche).

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura straniera quadriennale, ciascuna con le relative prove scritte ed orali di lingua;
una della lingua e letteratura straniera triennale, con le relative prove scritte ed orali di lingua;
una della filologia afferente alla lingua quadriennale;
una di scienze del linguaggio;
una di scienze glottodidattiche;
una di scienze dell'educazione;
due a scelta libera;
una a scelta guidata (la scelta dello studente è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura straniera quadriennale, area della lingua e letteratura straniera triennale, scienze filosofiche, scienze della comunicazione).

L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura straniera quadriennale, ciascuna con le relative prove scritte ed orali di lingua;
una della lingua e letteratura straniera triennale, con le relative prove scritte ed orali di lingua;
una della filologia afferente alla lingua quadriennale;
una di scienze storiche;
due da sciegliersi tra le seguenti aree: scienze filologiche, scienze geografiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;
due a scelta libera;
una a scelta guidata (la scelta dello studente è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali, area della lingua e letteratura straniera quadriennale, lingue e culture classiche, italianistica).

Sono insegnamenti del corso di laurea:

1. Antropologia culturale
2. Dialettologia
3. Didattica delle lingue moderne
4. Estetica
5. Etnologia
6. Filologia francese
7. Filologia anglosassone
8. Filologia germanica
9. Filologia romanza
10. Filologia slava
11. Filosofia
12. Filosofia del linguaggio
13. Geografia
14. Geografia politica ed economica
15. Geografia regionale
16. Geografia umana
17. Glottodidattica
18. Latino medioevale
19. Letteratura anglo-americana
20. Letteratura comparata
21. Letteratura francese moderna e contemporanea
22. Letteratura inglese moderna e contemporanea
23. Letteratura ispano-americana
24. Letteratura spagnola moderna e contemporanea
25. Letteratura tedesca moderna e contemporanea
26. Lingua e letteratura anglo-americana
27. Letteratura anglofona
28. Letteratura francofona
29. Lingua e letteratura catalana
30. Lingua e letteratura francese
31. Lingua e letteratura inglese
32. Lingua e letteratura italiana
33. Lingua e letteratura latina
34. Lingua e letteratura polacca
35. Lingua e letteratura portoghese
36. Lingua e letteratura russa
37. Lingua e letteratura spagnola
38. Lingua e letteratura tedesca
39. Lingua e letteratura araba
40. Lingue e letterature scandinave
41. Lingua francese
42. Lingua inglese
43. Lingua rumena
44. Lingua russa
45. Lingua spagnola
46. Lingua tedesca
47. Linguistica
48. Linguistica applicata e fonetica
49. Linguistica matematica
50. Linguistica romanza
51. Pedagogia
52. Psicolinguistica
53. Retorica e stilistica
54. Semiologia
55. Sociologia

56. Socio-linguistica
57. Storia contemporanea
58. Storia degli Stati Uniti d'America
59. Storia dei paesi latino-americani
60. Storia del Risorgimento
61. Storia del Teatro
62. Storia del Teatro inglese
63. Storia del Teatro francese
64. Storia del Teatro tedesco
65. Storia del Teatro spagnolo
66. Storia dell'Arte medioevale e moderna
67. Storia della critica letteraria francese
68. Storia della critica letteraria inglese
69. Storia della critica letteraria spagnola
70. Storia della critica letteraria tedesca
71. Storia della critica letteraria russa
72. Storia della filosofia
73. Storia della filosofia antica
74. Storia della geografia
75. Storia della grammatica e della lingua italiana
76. Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea
77. Storia della lingua francese
78. Storia della lingua inglese
79. Storia della lingua spagnola
80. Storia della lingua tedesca
81. Storia della musica
82. Storia della Russia
83. Storia del Regno Unito e del Commonwelth
84. Storia della Germania
85. Storia dell'Europa orientale
86. Storia della Francia
87. Storia della Spagna
88. Storia delle religioni
89. Storia delle tradizioni popolari
90. Storia medioevale
91. Storia moderna
92. Storia romana
93. Teoria e storia della traduzione

La suddivisione degli insegnamenti nelle diverse aree è la seguente:

1) Area delle lingue e letterature straniere:

a) Anglistica:

lingua e letteratura inglese;
lingua e letteratura anglo-americana;
letteratura anglo-americana;
lingua inglese;
storia della lingua inglese;
filologia anglo-sassone;
filologia germanica;
letteratura inglese moderna e contemporanea;
letterature anglofone;
storia della critica letteraria inglese;
storia del teatro inglese.

b) Francesistica:

lingua e letteratura francese;
lingua francese;
letteratura francese moderna e contemporanea;
filologia romanza;
filologia francese;
letterature francofone;
storia della lingua francese;
storia della critica letteraria francese;
linguistica romanza;
storia del teatro francese.

c) Germanistica:

lingua e letteratura tedesca;
lingue e letterature scandinave;
letteratura tedesca moderna e contemporanea;
lingua tedesca;
storia della lingua tedesca;
storia della critica letteraria tedesca;
filolofia germanica;
storia del teatro tedesco.

d) Iberistica:

lingua e letteratura spagnola;
lingua e letteratura catalana;
lingua e letteratura portoghese;
lingua spagnola;
letteratura ispano-americana;
letteratura spagnola moderna e contemporanea;
storia della lingua spagnola;
storia della critica letteraria spagnola;
filologia romanza;
linguistica romanza;
storia del teatro spagnolo.

e) Lingue e letterature dell'Europa orientale:

lingua e letteratura russa;
lingua e letteratura polacca;
lingua russa;
lingua rumena;
filologia slava;
storia della critica letteraria russa.

f) Lingue e letterature dei paesi extra-europei:

lingua e letteratura araba;
lingua e letteratura anglo-americana;
letteratura anglo-americana;
letteratura ispano-americana;
letterature anglofone;
letterature francofone.

2) Area dell'italianistica:

lingua e letteratura italiana;
storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
storia della grammatica e della lingua italiana.

3) Area delle scienze geografiche:

geografia;
geografia politica ed economica;
geografia regionale;
geografia umana.

4) Area delle scienze dell'educazione:

pedagogia;
didattica delle lingue moderne;
glottodidattica.

5) Area delle scienze filosofiche:

filosofia;
estetica;
storia della filosofia;
storia della filosofia antica;
filosofia del linguaggio;
semiologia;
sociologia.

6) Area delle scienze della comunicazione:

linguistica;
semiologia;
retorica e stilistica.

7) Area delle scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo:

storia dell'arte medioevale e moderna;
storia della musica;
storia del teatro;
estetica;
storia del teatro inglese;
storia del teatro francese;
storia del teatro tedesco;
storia del teatro spagnolo.

8) Area delle scienze della letteratura:

storia della critica letteraria francese:
storia della critica letteraria inglese;
storia della critica letteraria spagnola;
storia della critica letteraria tedesca;
storia della critica letteraria russa;
teoria e storia della traduzione;
letteratura comparata;
retorica e stilistica.

9) Area delle scienze del linguaggio:

linguistica;
linguistica applicata e fonetica;
linguistica romanza;
sociolinguistica;
psicolinguistica;
linguistica matematica;
dialettologia;
filosofia del linguaggio.

10) Area delle scienze glottodidattiche:

glottodidattica;
didattica delle lingue moderne;
teoria e storia della traduzione.

11) Area delle scienze filologiche:

filologia romanza;
filologia germanica;
filologia slava;
filologia francese;
filologia anglo-sassone.

12) Area delle lingue e culture classiche:

lingua e letteratura latina;
latino medioevale.

13) Area delle scienze storiche:

storia romana;
storia medioevale;
storia moderna;
storia contemporanea;
storia del risorgimento;
storia degli U.S.A.;
storia della Russia;
storia dei paesi latino-americani;
storia del Regno Unito e del Commonwelth britannico;
storia della Germania;
storia dell'Europa Orientale;
storia della Francia.

14) Area delle scienze storico-culturali:

storia delle tradizioni popolari;
storia delle religioni;
storia della filosofia;
storia della geografia;
sociologia;
etnologia;
antropologia culturale.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di diciannove esami (con sette prove scritte ed orali di lingue straniere). La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale. Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

Art. 3.

Nel terzo comma dell'art. 44 le parole: «... per gli aspiranti alla laurea in lingue e letterature straniere dovrà riguardare la letteratura, la filologia e in generale la cultura delle rispettive nazioni» sono sostituite dalle seguenti: «... per gli aspiranti alla laurea in lingue e letterature straniere (europee) la tesi di laurea verrà svolta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale».

Negli artticoli 46 (primo comma, rigo 2), 48 (primo comma, rigo 1) e 49 (primo comma, rigo 1) le parole «lingue e letterature straniere» sono sostituite con le parole «lingue e letterature straniere (europee).

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 24 giugno 1991

Il rettore: CASULA

91A3706

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 153

Corso dei cambi del 7 agosto 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1284,500	1284,500	1284,20	1284,500	1284,500	1284,500	1283,990	1284,500	1284,500	1284,50
E.C.U.	1534,900	1534,900	1535 —	1534,900	1534,900	1534,900	1534,700	1534,900	1534,900	1534,90
Marco tedesco	748,560	748,560	748,50	748,560	748,560	748,560	748,500	748,560	748,560	748,56
Franco francese	220,110	220,110	220 —	220,110	220,110	220,110	220,100	220,110	220,110	220,11
Lira sterlina	2193,500	2193,500	2196 —	2193,500	2193,500	2193,500	2193,390	2193,500	2193,500	2193,50
Fiorino olandese	664,040	664,040	664 —	664,040	664,040	664,040	663,950	664,040	664,040	664,04
Franco belga	36,340	36,340	36,34	36,340	36,340	36,340	36,338	36,340	36,340	36,34
Peseta spagnola	11,970	11,970	12 —	11,970	11,970	11,970	11,970	11,970	11,970	11,97
Corona danese	193,460	193,460	194,50	193,460	193,460	193,460	193,460	193,460	193,460	193,46
Lira irlandese	2000,950	2000,950	2002 —	2000,950	2000,950	2000,950	2001 —	2000,950	2000,950	—
Dracma greca	6,783	6,783	6,78	6,783	6,783	6,783	6,780	6,783	6,783	—
Escudo portoghese	8,730	8,730	8,72	8,730	8,730	8,730	8,731	8,730	8,730	8,73
Dollaro canadese	1119,200	1119,200	1118 —	1119,200	1119,200	1119,200	1118,700	1119,200	1119,200	1119,20
Yen giapponese	9,434	9,434	9,50	9,434	9,434	9,434	9,431	9,434	9,434	9,43
Franco svizzero	856,810	856,810	857 —	856,810	856,810	856,810	857,060	856,810	856,810	856,81
Scellino austriaco	106,380	106,380	106,40	106,380	106,380	106,380	106,382	106,380	106,380	106,38
Corona norvegese	191,650	191,650	191,50	191,650	191,650	191,650	191,620	191,650	191,650	191,65
Corona svedese	206,160	206,160	206,50	206,160	206,160	206,160	206,100	206,160	206,160	206,16
Marco finlandese	310,400	310,400	310,50	310,400	310,400	310,400	310,530	310,400	310,400	—
Dollaro australiano	1007,200	1007,200	1005 —	1007,200	1007,200	1007,200	1006,500	1007,200	1007,200	1007,20

Media dei titoli del 7 agosto 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,050
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,800
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	85,325
» » » 21- 4-1987/94	85,275
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,975
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,325
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,325
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,025
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,950
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,900
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,950
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,825
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,600
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,600
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,550
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,450
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,450
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,325
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,950
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,425
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	99,075
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,325
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	94,875
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	113,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,150
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,050
» » » TR 2,5% 1983/93	94,350
» » » Ind. 1- 9-1984/91	100,025
» » » » 1-10-1984/91	100,200
» » » » 1-11-1984/91	100,225
» » » » 1-12-1984/91	100,300
» » » » 1- 1-1985/92	100,150
» » » » 1- 2-1985/92	100,275
» » » » 18- 4-1986/92	100,425
» » » » 19- 5-1986/92	100,475
» » » » 20- 7-1987/92	100,325
» » » » 19- 8-1987/92	100,525
» » » » 1-11-1987/92	100,225
» » » » 1-12-1987/92	100,225
» » » » 1- 1-1988/93	100,025

Titolo		Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro	Ind.	1- 2-1988/93	99,975
» » »	»	1- 3-1988/93	100,025
» » »	»	1- 4-1988/93	100,025
» » »	»	1- 5-1988/93	100,475
» » »	»	1- 6-1988/93	100,450
» » »	»	18- 6-1986/93	99,975
» » »	»	1- 7-1988/93	100,750
» » »	»	17- 7-1986/93	99,775
» » »	»	1- 8-1988/93	100,625
» » »	»	19- 8-1986/93	99,500
» » »	»	1- 9-1988/93	100,200
» » »	»	18- 9-1986/93	99,325
» » »	»	1-10-1988/93	100,325
» » »	»	20-10-1986/93	99,500
» » »	»	1-11-1988/93	100,450
» » »	»	18-11-1987/93	99,625
» » »	»	19-12-1986/93	99,825
» » »	»	1- 1-1989/94	100,225
» » »	»	1- 2-1989/94	100,075
» » »	»	1- 3-1989/94	100,250
» » »	»	15- 3-1989/94	100,200
» » »	»	1- 4-1989/94	100,225
» » »	»	1- 9-1988/94	99,800
» » »	»	1-10-1987/94	99,250
» » »	»	1-11-1989/94	99,850
» » »	»	1- 1-1990/95	99,475
» » »	»	1- 2-1985/95	100,050
» » »	»	1- 3-1985/95	98,700
» » »	»	1- 3-1990/95	99,075
» » »	»	1- 4-1985/95	98,800
» » »	»	1- 5-1985/95	98,650
» » »	»	1- 5-1990/95	99,300
» » »	»	1- 6-1985/95	98,675
» » »	»	1- 7-1985/95	99,175
» » »	»	1- 7-1990/95	99,200
» » »	»	1- 8-1985/95	99,025
» » »	»	1- 9-1985/95	98,350
» » »	»	1- 9-1990/95	98,925
» » »	»	1-10-1985/95	98,750
» » »	»	1-10-1990/95	99,125
» » »	»	1-11-1985/95	99,175
» » »	»	1-11-1990/95	99,125
» » »	»	1-12-1985/95	99,175
» » »	»	1-12-1990/95	99,225
» » »	»	1- 1-1986/96	98,975
» » »	»	1- 1-1986/96 II	100,325
» » »	»	1- 2-1986/96	99,400
» » »	»	1- 3-1986/96	99,325
» » »	»	1- 4-1986/96	99,600
» » »	»	1- 5-1986/96	99,475
» » »	»	1- 6-1986/96	99,550
» » »	»	1- 7-1986/96	99,150
» » »	»	1- 8-1986/96	98,575
» » »	»	1- 9-1986/96	98,300
» » »	»	1-10-1986/96	97,500
» » »	»	1-11-1986/96	97,525
» » »	»	1-12-1986/96	97,475
» » »	»	1- 1-1987/97	97,850
» » »	»	1- 2-1987/97	97,700
» » »	»	18- 2-1987/97	97,650
» » »	»	1- 3-1987/97	98,125
» » »	»	1- 4-1987/97	98,075
» » »	»	1- 5-1987/97	98,225
» » »	»	1- 6-1987/97	98,250
» » »	»	1- 7-1987/97	98,325
» » »	»	1- 8-1987/97	98,375
» » »	»	1- 9-1987/97	98 —

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,750
» » »	11,50%	21-12-1991	99,825
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,150
» » »	9,25%	1- 2-1992	99,025
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,450
» » »	9,15%	1- 3-1992	98,875
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,925
» » »	9,15%	1- 4-1992	98,725
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,125
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,925
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,925
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,875
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,575
» » »	11,00%	1- 5-1992	98,850
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,925
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,925
» » »	9,15%	1- 6-1992	98,625
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,875
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,825
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,625
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,125
» » »	12,50%	1-10-1992	100,100
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,525
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,125
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,600
» » »	12,50%	1-10-1993	99,475
» » »	12,50%	1-11-1993	99,475
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,575
» » »	12,50%	17-11-1993	99,475
» » »	12,50%	1-12-1993	99,375
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,450
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,325
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,425
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,150
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,075
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,175
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,125
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	98,925
» » »	12,50%	1-11-1990/94	98,750
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,125
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	97,875
» » »	12,50%	1-11-1990/97	97,600

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 9-1987/91	8,75%	99,475
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	98,250
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98 —
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,250
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	102,175
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,825
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,525
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,425
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	98,025
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,475
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	95,725
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,400
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,575
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,125
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,500
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,125
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,675
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	95,375
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	102,025
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	99,025
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	98,775
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	99,875
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102,025
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	104,925
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,650
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M07081

N. 154

Corso dei cambi dell'8 agosto 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1278,600	1278,600	1278,40	1278,600	1278,600	1278,600	1278,190	1278,600	1278,600	1278,60
E.C.U.	1535,250	1535,250	1536 —	1535,250	1535,250	1535,250	1535,250	1535,250	1535,250	1535,25
Marco tedesco	749,250	749,250	749,50	749,250	749,250	749,250	749,200	749,250	749,250	749,25
Franco francese	220,140	220,140	220,25	220,140	220,140	220,140	220,170	220,140	220,140	220,14
Lira sterlina	2191,600	2191,600	2194 —	2191,600	2191,600	2191,600	2192,100	2191,600	2191,600	2191,60
Fiorino olandese	664,520	664,520	664,50	664.520	664,520	664,520	664,530	664,520	664,520	664,52
Franco belga	36,346	36,346	36,38	36,346	36,346	36,346	36,351	36,346	36,346	36,34
Peseta spagnola	11,963	11,963	12 —	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,96
Corona danese	193,450	193,450	194 —	193,450	193,450	193,450	193,450	193,450	193,450	193,45
Lira irlandese	2002 —	2002 —	2001 —	2002 —	2002 —	2002 —	2001,770	2002 —	2002 —	—
Dracma greca	6,769	6,769	6,78	6,769	6,769	6,769	6,773	6,769	6,769	—
Escudo portoghese	8,708	8,708	8,72	8,708	8,708	8,708	8,703	8,708	8,708	8,70
Dollaro canadese	1118,250	1118,250	1115 —	1118,250	1118,250	1118,250	1117,700	1118,250	1118,250	1118,25
Yen giapponese	9,429	9,429	9,40	9,429	9,429	9,429	9,430	9,429	9,429	9,42
Franco svizzero	855,980	855,980	856 —	855,980	855,980	855,980	856,010	855,980	855,980	855,98
Scellino austriaco	106,468	106,468	106,40	106,468	106,468	106,468	106,435	106,468	106,468	106,46
Corona norvegese	191,650	191,650	191,50	191,650	191,650	191,650	191,620	191,650	191,650	191,65
Corona svedese	206,090	206,090	206,50	206,090	206,090	206,090	206,100	206,090	206,090	206,09
Marco finlandese	309,350	309,350	310,50	309,350	309,350	309,350	309,570	309,350	309,350	—
Dollaro australiano	1008,200	1008,200	1000 —	1008,200	1008,200	1008,200	1007,490	1008,200	1008,200	1008,20

Media dei titoli dell'8 agosto 1991

Rendita 5% 1935 66,050
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92 100,500
» 12% (Beni Esteri 1980) 101,800
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 97,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94 92,450
» » » 21- 4-1987/94 89,850
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95 100 —
» » » 12,50% 19- 6-1989/95 100,175
» » » 12,50% 18- 7-1989/95 100,300
» » » 12,50% 16- 8-1989/95 100,075
» » » 12,50% 20- 9-1989/95 . . . 99,950
» » » 12,50% 19-10-1989/95 . . . 99,975
» » » 12,50% 20-11-1989/95 . . . 99,950
» » » 12,50% 18-12-1989/95 100 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96 . . . 99,825
» » » 12,50% 19- 2-1990/96 . . . 99,650
» » » 12,50% 16- 5-1990/96 . . . 99,600
» » » 12,50% 15- 6-1990/96 . . . 99,550
» » » 12,50% 19- 9-1990/96 . . . 99,400
» » » 12,50% 20-11-1990/96 . . . 99,400
» » » 10,25% 1-12-1988/96 . . . 97,400
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92 . . . 99,950
» » » 10% 18- 4-1987/92 . . . 99,400
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92 . . 99,075
» » » 8,75% 18- 6-1987/93 . . 95,325
» » » 8,75% 17- 7-1987/93 . . 97,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93 . . 94,875
» » » 8,50% 18- 9-1987/93 . . 113,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 . . 102 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II 101,800
» » » TR 2,5% 1983/93 94,300
» » » Ind. 1- 9-1984/91 100,025
» » » » 1-10-1984/91 100,225
» » » » 1-11-1984/91 100,225
» » » » 1-12-1984/91 100,300
» » » » 1- 1-1985/92 100,150
» » » » 1- 2-1985/92 100,275
» » » » 18- 4-1986/92 100,675
» » » » 19- 5-1986/92 100,675
» » » » 20- 7-1987/92 100,325
» » » » 19- 8-1987/92 100,500
» » » » 1-11-1987/92 100,200
» » » » 1-12-1987/92 100,225
» » » » 1- 1-1988/93 . . . . 100 —

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1 2-1988/93	99,975
» » » »	1 3-1988/93	99,975
» » » »	1 4-1988/93	100,025
» » » »	1 5-1988/93	100,475
» » » »	1 6-1988/93	100,450
» » » »	18- 6-1986/93	100,025
» » » »	1- 7-1988/93	100,700
» » » »	17- 7-1986/93	99,775
» » » »	1- 8-1988/93	100,625
» » » »	19- 8-1986/93	99,500
» » » »	1- 9-1988/93	100,225
» » » »	18- 9-1986/93	99,325
» » » »	1-10-1988/93	100,375
» » » »	20-10-1986/93	99,500
» » » »	1-11-1988/93	100,450
» » » »	18-11-1987/93	99,475
» » » »	19-12-1986/93	99,800
» » » »	1- 1-1989/94	100,225
» » » »	1- 2-1989/94	100,100
» » » »	1- 3-1989/94	100,250
» » » »	15- 3-1989/94	100,150
» » » »	1- 4-1989/94	100,225
» » » »	1- 9-1988/94	99,800
» » » »	1-10-1987/94	99,250
» » » »	1-11-1989/94	99,825
» » » »	1- 1-1990/95	99,400
» » » »	1- 2-1985/95	100,050
» » » »	1- 3-1985/95	98,750
» » » »	1- 3-1990/95	99,075
» » » »	1- 4-1985/95	98,800
» » » »	1- 5-1985/95	98,750
» » » »	1- 5-1990/95	99,350
» » » »	1- 6-1985/95	98,675
» » » »	1- 7-1985/95	99,150
» » » »	1- 7-1990/95	99,150
» » » »	1- 8-1985/95	98,950
» » » »	1- 9-1985/95	98,350
» » » »	1- 9-1990/95	98,925
» » » »	1-10-1985/95	98,750
» » » »	1-10-1990/95	99,200
» » » »	1-11-1985/95	99,075
» » » »	1-11-1990/95	99,125
» » » »	1-12-1985/95	99,150
» » » »	1-12-1990/95	99,275
» » » »	1- 1-1986/96	99 —
» » » »	1- 1-1986/96 II	103,325
» » » »	1- 2-1986/96	99,200
» » » »	1- 3-1986/96	99,325
» » » »	1- 4-1986/96	99,650
» » » »	1- 5-1986/96	99,550
» » » »	1- 6-1986/96	99,550
» » » »	1- 7-1986/96	99,100
» » » »	1- 8-1986/96	98,575
» » » »	1- 9-1986/96	98,350
» » » »	1-10-1986/96	97,450
» » » »	1-11-1986/96	97,300
» » » »	1-12-1986/96	97,525
» » » »	1- 1-1987/97	97,850
» » » »	1- 2-1987/97	97,675
» » » »	18- 2-1987/97	97,700
» » » »	1- 3-1987/97	98,100
» » » »	1- 4-1987/97	98,100
» » » »	1- 5-1987/97	98,225
» » » »	1- 6-1987/97	98,250
» » » »	1- 7-1987/97	98,350
» » » »	1- 8-1987/97	98,400
» » » »	1- 9-1987/97	97,975

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,725
» » »	11,50%	21-12-1991	99,825
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,175
» » »	9,25%	1- 2-1992	99,025
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,475
» » »	9,15%	1- 3-1992	98,875
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,975
» » »	9,15%	1- 4-1992	98,675
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,125
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,925
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,925
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,925
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,550
» » »	11,00%	1- 5-1992	98,900
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,925
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,975
» » »	9,15%	1- 6-1992	98,700
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,825
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,775
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,550
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,125
» » »	12,50%	1-10-1992	100,100
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,275
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,975
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,775
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,525
» » »	12,50%	1-10-1993	99,525
» » »	12,50%	1-11-1993	99,550
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,650
» » »	12,50%	17-11-1993	99,550
» » »	12,50%	1-12-1993	99,450
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,450
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,225
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,425
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,175
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,075
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,175
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,125
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	98,900
» » »	12,50%	1-11-1990/94	98,750
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,050
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	97,875
» » »	12,50%	1-11-1990/97	97,625

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 9-1987/91	8,75%	99,500
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	98,225
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	97,950
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,025
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	103,725
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,800
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,450
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,725
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	98,275
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,125
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	95,725
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,825
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,400
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	95,825
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,450
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,025
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,225
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,775
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	101,725
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	98,650
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	98,500
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	100,275
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102 —
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	104,925
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,325
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M08081

MINISTERO DELLE FINANZE

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1991, registro n. 20 Finanze, foglio n. 170, sulla proposta del Ministro delle finanze, è stata autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dal comune di Policoro (Matera) con atto 11 maggio 1984, n. 21182 di repertorio, a rogito notaio Vincenzo Lacanna, di un terreno di mq 5.000 sito nel comune di Policoro da destinare alla costruzione di una caserma dei carabinieri.

91A3724

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. R.A.S.A. Realtur, in Manfredonia

Con decreto ministeriale 20 luglio 1991 la riscossione del carico tributario di L. 171.792.001 dovuto dalla S.p.a. R.A.S.A. Realtur, con sede in Manfredonia (Foggia), è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Foggia nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

91A3725

Provvedimenti concernenti la rateazione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 20 luglio 1991 il pagamento del carico tributario ammontante a L. 81.790.536 dovuto dalla ditta Labanca Pietro di Lagonegro (Potenza) è stato ripartito ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1991 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Potenza, è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1991 il pagamento del carico tributario ammontante a L. 87.378.310 dovuto dalla S.r.l. Vergnani, con sede in Latina, è stato ripartito ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1991 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Latina, è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

91A3726

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica di Chignolo Po ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Pavia 26 aprile 1991 prot. n. 979 II, la direzione didattica di Chignolo Po (Pavia) è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'amministrazione provinciale di Pavia di un computer Philips NMSTC 100 MS-Dos del valore di L. 999.000 da destinarsi alla scuola elementare di Pieve P.to Morone.

91A3727

Autorizzazione alla direzione didattica di Valle Mosso ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Vercelli 22 maggio 1991, prot. n. 1877/Sett. I, la direzione didattica di Valle Mosso (Vercelli) è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal comune di Pettinengo di una fotocopiatrice Minolta EP 2100 del valore di L. 2.023.000 da destinarsi alle scuole elementari di Pettinengo.

91A3728

Autorizzazione alla direzione didattica di Pieve di Cadore ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Belluno 30 settembre 1988, prot. n. 1.14.3/6940 Sett. I Sez. 2ª e 19 aprile 1990, prot. n. 1.14.3/2153, la direzione didattica di Pieve di Cadore (Belluno) è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal comunità montana «Centro Cadore» di Domegge di Cadore consistente in un videoregistratore a cassette «Funai» del valore di L. 1.000.000 da destinarsi alla scuola elementare del circolo «Cadore».

91A3729

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Approvazione di uno stralcio del terzo piano di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-92

Il CIPE, nella seduta del 30 luglio 1991, ha deliberato quanto segue: Nell'ambito dello stralcio del terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-92, relativo agli interventi per lo sviluppo delle zone interne, azione organica 6.3, approvato con delibera CIPE del 21 dicembre 1990, il progetto presentato dalla regione Marche: C/337 «Centro irraggiamento turistico S. Nicola località S. Maria in Montegallo» per l'importo di lire 1.181 milioni affidata alla comunità montana Tronto, viene sostituito con il seguente intervento di pari importo ed affidato per l'attuazione alla medesima comunità montana: C/336 - «Recupero a fini turistici dell'ex colonia Papi in località borgo di Arquata del Tronto».

91A3738

Finanziamento di un programma di sperimentazione di prodotti prototipali o metodologici di ricerca di somme del Fondo sanitario nazionale 1984 - parte corrente.

Il CIPE, con deliberazione adottata nella seduta del 30 luglio 1991, ha assegnato, a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1984, alle regioni Abruzzo ed Emilia-Romagna la somma di L. 226.800.000, in ragione di 113.400.000 ciascuna, per il finanziamento definitivo del programma di sperimentazione del prodotto prototipale o metodologico di ricerca denominato «Sisvet».

91A3739

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 3137 del 5 luglio 1991 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 Codice civile, dello «Spaccio fra i dipendenti della acciaierie Weissenfels S.p.a. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Fusine Valromana, costituita il 7 dicembre 1949 per rogito notaio dott. Oscar Sandrinelli di Tarvisio ed ha nominato commissario liquidatore il sig. Martino Kraner con studio in Tarvisio, via Roma n. 35.

Con deliberazione n. 3133 del 5 luglio 1991 la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 31 gennaio 1992 il mandato conferito alla dott.ssa Renata Corpino Montesano con studio in Trieste, via Geppa, 17, in ordine alla gestione commissariale della «Maricoltori Alto Adriatico - Società cooperativa a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 15 dicembre 1978 per rogito notaio dott. Furio dei Rossi di Trieste.

Con deliberazione n. 3135 del 5 luglio 1991 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 Codice civile senza nomina di commissario liquidatore, le seguenti società cooperative:

1) «Cooperativa caricatori e scaricatori dei mercati rionali ortofrutticoli - Società cooperativa a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 20 maggio 1958, per rogito notaio dott. Ezio Galante di Trieste;

2) «Coop. S. Giuseppe - Società cooperativa a r.l.», con sede in Pordenone, costituita il 29 gennaio 1970 per rogito notaio dott. Simone Gerardi di Aviano;

3) «Unitas - Società cooperativa mutua edificatrice fra i dipendenti del comune di Trieste - Società cooperativa a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 18 ottobre 1948 per rogito notaio Mario Froglia di Trieste.

91A3743

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F
Piazza V E Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200